

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 maggio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2008, n. 31.

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)..... Pag. 6

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 44.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 45.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)..... Pag. 12

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2008, n. 5.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 «Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»» Pag. 12

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 14.

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale Pag. 14

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 15.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 2007 Pag. 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 23.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011..... Pag. 21

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55.

Disposizioni in materia di qualità della normazione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55.

Disposizioni in materia di qualità della normazione. (Pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 34 del 29 ottobre 2008, parte prima)..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2008, n. 54/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)..... Pag. 27

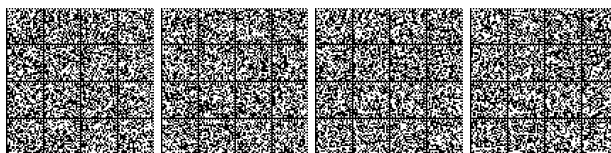


REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 18.

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta Pag. 33

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 19.

Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale Pag. 38

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2008, n. 31.

Promozione e sviluppo del sistema fieristico piemontese.*(Pubblicata nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica regionale e ne disciplina l'esercizio in conformità ai principi della normativa dell'Unione europea.

2. La Regione ed i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la libertà di impresa, la trasparenza e la parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed alle manifestazioni fieristiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) manifestazioni fieristiche: le attività commerciali limitate nel tempo ed organizzate in idonei complessi espositivi, svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in regime di libero mercato, per la presentazione e la promozione o la commercializzazione di beni e servizi, destinate a visitatori e a operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti; la commercializzazione ha valenza residuale rispetto alle finalità precipe della promozione. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) fiere generali: senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla presentazione e all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) fiere specializzate: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi o di distretto produttivo, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione ed alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) mostre mercato: limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, aperte al pubblico o riservate ad operatori professionali, dirette alla promozione o anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) espositori: quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) visitatori: coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) quartieri fieristici: le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) spazi espositivi non permanenti: strutture che non abbiano come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, oppure spazi appositamente attrezzati con specifiche strutture;

f) organizzatori di manifestazioni: i soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

g) superficie netta: la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

h) enti fieristici: le persone giuridiche che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

Art. 3.

Ambito di applicazione della legge

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni universali;

b) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

c) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i millecinquecento metri quadrati di superficie netta;

d) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa e sul commercio su aree pubbliche.

Art. 4.

Qualificazione delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. La Regione riconosce o conferma la qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

3. Il comune, nel cui territorio si svolge la manifestazione, riconosce o conferma la qualifica di manifestazione fieristica locale.

4. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14, disciplina i requisiti e le modalità di richiesta, riconoscimento e conferma della qualifica di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

Art. 5.

Soggetti organizzatori

1. L'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche è svolta da soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, sulla base dei requisiti e criteri definiti dall'art. 14 e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria.

2. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea svolgono attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Piemonte, subordinatamente al rispetto del principio di reciprocità di condizioni tra il Paese di appartenenza dell'organizzatore straniero e la Regione Piemonte.

Art. 6.

Calendario delle manifestazioni fieristiche

1. Entro il 30 novembre di ogni anno è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* il calendario ricognitivo delle manifestazioni fieristiche previste per l'anno successivo e comunicate dagli organizzatori alla Regione secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 14.



Art. 7.

Quartieri fieristici

1. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'art. 14, stabilisce i requisiti minimi dei quartieri fieristici nonché quelli delle altre sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, e la qualifica delle manifestazioni che i quartieri possono ospitare.

2. Competono ai comuni il riconoscimento della qualifica di quartiere fieristico internazionale, nazionale e regionale e la verifica di conformità ai requisiti di cui al comma 1 dei quartieri fieristici e delle sedi espositive temporaneamente adibite allo svolgimento di manifestazioni fieristiche.

Art. 8.

Enti fieristici

1. Al fine di assicurare la trasparenza e la parità di condizioni tra tutti gli operatori, gli enti fieristici che svolgano anche attività di organizzatori di manifestazioni fieristiche provvedono alla separazione contabile ed amministrativa delle diverse attività.

Art. 9.

Coordinamento interregionale

1. La Regione promuove forme di coordinamento interregionale per definire criteri omogenei per l'applicazione delle qualifiche internazionali e nazionali, per i requisiti minimi dei quartieri fieristici, per le modalità di composizione e pubblicizzazione del calendario fieristico nazionale.

Art. 10.

Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale

1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale e nel rispetto del diritto comunitario, può concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale.

2. La Giunta regionale può:

a) concedere contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica, in Italia e all'estero, di significativo interesse economico, sociale ed ambientale per la Regione;

b) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore, quali la certificazione di qualità degli enti e delle manifestazioni fieristiche;

c) promuovere iniziative atte ad incentivare lo sviluppo di nuove modalità espositive che facciano uso delle moderne tecnologie al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti;

d) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni;

e) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche a qualifica locale, regionale, nazionale o internazionale, presenti nel calendario regionale, di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attività informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse;

f) promuovere l'associazionismo tra gli operatori del settore e la loro collaborazione al fine di realizzare sinergie in una logica di filiera fieristica.

3. La Giunta regionale approva i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 2 con la deliberazione di cui all'art. 14.

4. La Giunta regionale individua forme di coordinamento tra i diversi Assessorati che, per competenze specifiche, concedono contributi alle manifestazioni di cui al presente articolo con l'intento di ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali.

Art. 11.

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata, in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, in particolare specificando:

a) se sono state allocate risorse finanziarie, la quantificazione per singolo anno solare dell'ammontare dei contributi erogati;

b) l'identità dei soggetti che sono stati destinatari di contributi regionali e le somme dagli stessi percepite;

c) quali tipi di interventi, promozionali e formativi, sono stati attuati;

d) i costi e i benefici ottenuti dall'azione di intervento regionale;

e) l'individuazione delle difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi;

f) se sono state applicate le sanzioni relativamente all'abuso della qualifica di manifestazioni fieristiche ovvero se vi sono state violazioni degli obblighi di correttezza e veridicità nei confronti degli utenti.

Art. 13.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di pubblicazione della manifestazione fieristica oppure del quartiere fieristico con qualifica differente da quella attribuita ai sensi degli artt. 4 e 7, è disposta nei confronti dei soggetti organizzatori l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra il 10 e il 30 per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti all'inserimento nel calendario fieristico regionale e dal riconoscimento di una qualifica nei due anni successivi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

3. La vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è svolta dai comuni nel cui territorio si svolge la manifestazione; all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il sindaco con propria ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 14.

Disposizioni attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede con apposita deliberazione a stabilire:

a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento o la conferma della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;



b) i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nonché le relative modalità di verifica e controllo;

c) la redazione del calendario fieristico regionale;

d) i criteri di priorità e le modalità di assegnazione dei contributi.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. In via transitoria, ai procedimenti concernenti l'attribuzione della qualifica, la formazione del calendario fieristico regionale e l'assegnazione di contributi non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche).

Art. 16.

Disposizioni finali

1. È fatta salva l'applicazione alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali di quanto previsto in materia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 17.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, fatto salvo l'esaurimento delle procedure di cui all'art. 15, le seguenti disposizioni regionali:

a) la legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 (Disciplina delle attività fieristiche);

b) gli artt. 4 e 5 della legge regionale 25 febbraio 1991, n. 7 (Costituzione dell'Expo 2000 S.p.A. Centro fieristico ai sensi della legge regionale n. 47/1987 e modificazioni agli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 47/1987);

c) gli artt. 15, 16 e 17 della legge regionale n. 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47);

d) l'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1996, n. 62 (Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società per Azioni Expo 2000 e modifica dell'art. 17 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47 «Disciplina delle attività fieristiche»).

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, a partire dall'esercizio finanziario 2009, alla spesa annua pari a 1.400.000,00 euro, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA 17041 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 dell'a legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 novembre 2008

Mercedes BRESSO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 357:

Presentato dalla Giunta regionale il 10 novembre 2006.

Assegnato in sede referente alla VII Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 16 novembre 2006.

Riassegnato in sede referente alla III Commissione permanente il 12 febbraio 2007.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Testo licenziato dalla III Commissione permanente in sede referente il 5 novembre 2007.

Approvato in Aula il 18 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli, 1 astenuto.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'art. 11:

Il testo dell'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

«Art. 87. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».

Il testo dell'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

«Art. 88. — 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.



2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli artt. 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

Note all'art. 18:

Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 è il seguente:

«Art. 8 (*Legge finanziaria*) — 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'art. 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'art. 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio, annuale».

Il testo dell'art. 30 della legge regionale 2/2003 è il seguente:

«Art. 30. (*Norma finale*) — 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale n. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria».

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DA17041 (Commercio, sicurezza e polizia locale Promozione e credito al commercio Titolo I spese correnti).

09R0181

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 2008, n. 32.

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

(Pubblicata nel 2° Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 4 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Finalità della presente legge è l'adeguamento e il coordinamento della legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) di seguito denominato codice dei beni culturali e del paesaggio.

Art. 2.

Commissione regionale

1. È istituita, ai sensi dell'art. 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. La Commissione regionale è composta dai membri di diritto, elencati all'art. 137, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, designati in rappresentanza del Ministero per i beni e le attività culturali, dal responsabile della direzione e dal responsabile del settore della Regione competenti per materia, da quattro membri nominati dalla Giunta regionale ed è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.

3. I membri sono nominati dalla Giunta regionale tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale; sono scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dal Politecnico di Torino, dalle Università degli studi del Piemonte, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale.



4. La Commissione regionale, presieduta dal responsabile della direzione competente per materia della Regione, dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni.

5. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.

Art. 3.

Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;

d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;

e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;

f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2. Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 4.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

Art. 4.

Commissione locale per il paesaggio

1. I comuni istituiscono, ai sensi dell'art. 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148 comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.

2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 2.

4. Il comune stabilisce le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio.

5. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

6. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.

Art. 5.

Disposizioni in materia di personale

1. La delega di funzioni ai comuni non comporta trasferimento di personale regionale.

Art. 6.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 20/1989

1. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).».

Art. 7.

Norme transitorie e finali

1. Sono soppresse le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'art. 91-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

2. L'espressione del parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della legge regionale n. 56/1977 è demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 4.

3. L'espressione dei pareri di cui agli art. 40 e 41-bis della legge regionale n. 56/1977 resta in capo alla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Il personale operante nelle strutture delle sezioni provinciali soppresse può essere utilizzato, nel rispetto della professionalità acquisita, previa intesa con le organizzazioni sindacali.

5. In regime di transitorietà gli enti locali possono avvalersi, per la gestione dell'iter delle istanze prodotte ai sensi della presente legge, delle strutture regionali delle sezioni provinciali soppresse.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Al comma nono dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977 sono soppresse le parole: «; propone l'istituzione di vincoli e forme diverse di tutela specifici beni o parti del territorio».

2. Gli artt. 12, 13, 13-bis e 14 della legge regionale n. 20/1989 sono abrogati.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 1° dicembre 2008

p. La Presidente BRESSO

Il vice Presidente: PEVERARO



LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 571:

Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Presentato dalla Giunta regionale in data 23 settembre 2008.

Assegnato alla II Commissione in sede referente in data 26 settembre 2008.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Testo licenziato dalla Commissione referente il 19 novembre 2008 con relazione di Angelo Auddino.

Approvato in Aula il 25 novembre 2008, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli 7 voti contrari e 6 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'art. 2:

Il testo coordinato vigente dell'art. 137 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

«Art. 137. (*Commissioni regionali*) — 1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo art. 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla Regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorso infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la Regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.»

Il testo coordinato vigente dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

«Art. 136. (*Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*) — 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non, comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.»

Il testo coordinato vigente dell'art. 138 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

«Art. 138. (*Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico*) — 1. Le commissioni di cui all'art. 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali è provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla Regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla Regione.

3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 136.»

Nota all'art. 3:

Il testo coordinato vigente dell'art. 149 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

«Art. 149. (*Interventi non soggetti ad autorizzazione*) — 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.»

Nota all'art. 4:

Il testo coordinato vigente dell'art. 148 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

«Art. 148. (*Commissioni locali per il paesaggio*) — 1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6.

2. Le commissioni, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli artt. 146, comma 7, 147 e 159.

4. (Abrogato).»



Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 15. (*Poteri cautelari*) — 1. La Regione esercita il controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi autorizzati.

2. Fatta salva la possibilità di annullamento da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali di cui all'art. 14, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, può assumere, sulla base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente Commissione consiliare.

3. La Giunta regionale vigila sulla corretta applicazione della subdelega da parte dei comuni e propone al Consiglio regionale di revocare la subdelega in caso di inadempimento o violazione, nel rispetto della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).

4. Qualora la Giunta regionale venga a conoscenza che un bene di interesse ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali l'opportunità di includere il bene negli elenchi di cui al precitato art. 9».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 91-bis. (*Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali*) — 1. È istituita la commissione regionale per i beni culturali e ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

2. La Commissione svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta regionali, in materia di beni culturali e ambientali; fornisce indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo ottavo comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41-bis e 49 della presente legge. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.

3. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;

b) il Presidente del C.U.R. o suo delegato;

c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio regionale, di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;

d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;

e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta regionale tenendo conto della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;

f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte o suo delegato;

g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.

4. La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.

5. Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.

6. Il Presidente può fare intervenire di volta in volta alle riunioni senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonché rappresentanti designati da, associazioni ambientaliste ed agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.

7. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

8. Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma nel capoluogo di Provincia.

9. La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di propria competenza; formula il parere vincolante, di cui all'art. 49 della presente legge, in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico, artistico ed ambientale.

10. Ad essa può essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40 e 41-bis della presente legge, limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti urbanistiche sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del secondo comma del presente articolo.

11. La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa è eletta dal Consiglio regionale ed è composta da:

cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle associazioni più rappresentative a livello provinciale, in materia urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale;

due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.

12. Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio regionale designa il Presidente.

13. Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni provinciali valgono le norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° comma.

14. Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

15. Le modalità di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento».

Il testo coordinato vigente dell'art. 49 della legge regionale n. 56/1977 è il seguente:

«Art. 49. (*Caratteristiche e validità della concessione*) — 1. Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

2. Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizione il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.

3. Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro, sessanta giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione, trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.

4. In ogni caso le condizioni apposte alle concessioni devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale accettato dal Comune.

5. La concessione, in caso di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al sem-



plice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplina modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.

6. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa. La voltura della concessione deve essere richiesta al Sindaco. Si applicano alla voltura le prescrizioni del 2°, 3°, 5°, comma dell'art. 48.

7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la Giunta regionale, entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge, predispone una convenzione-tipo, alla quale dovranno uniformarsi le convenzioni comunali e gli atti di impegno unilaterale sostitutivo della convenzione, che dovranno essere sottoscritti dal concessionario e dal proprietario qualora la concessione venga rilasciata a persona diversa dal proprietario, contenente essenzialmente:

- a) gli elementi progettuali delle opere da eseguire;
- b) l'indicazione delle destinazioni d'uso vincolanti delle opere da eseguire, le loro caratteristiche tipologiche e costitutive;
- c) il termine d'inizio e di ultimazione delle opere;
- d) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per cui è previsto l'impegno della diretta esecuzione da parte del proprietario, con le relative garanzie finanziarie per l'importo pari al costo dell'opera maggiorato dei prevedibili aumenti nel periodo di realizzazione;
- e) la determinazione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, dedotta la eventuale aliquota corrispondente alle opere di cui alla lettera d);
- f) i prezzi di vendita ed i canoni di locazione;
- g) norme a tutela dei diritti e della salute dei lavoratori;
- h) le sanzioni convenzionali a carico dei privati stipulanti per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, nonché le modalità per la esecuzione in danno del proprietario in caso di suo inadempimento.

8. Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere una durata complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

9. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere consentito dal Sindaco esclusivamente in considerazione della mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

10. Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

11. Per l'inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.

12. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda per l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità.

13. È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori, con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

14. La proroga può sempre essere prevista nel provvedimento di concessione del Sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.

15. Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.»

Il testo coordinato vigente dell'art. 40 della legge regionale 56/1977 è il seguente:

«Art. 40. (*Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato*) — 1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio comunale, è depositato presso la segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse.

2. Il Consiglio comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.

3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.

4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.

5. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.

6. Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Qualora la variante contestuale sia strutturale ai sensi del comma 4 dell'art. 17, il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante al Piano Regolatore.

7. Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta regionale entro 120 i giorni dalla data di ricevimento. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate. Qualora la Giunta regionale non esprima provvedimenti nel termine perentorio indicato nel presente comma, il Piano particolareggiato e la relativa variante contestuale si intendono approvati.

8. Il Piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la Tutela dei Beni Culturali e Ambientali la quale, entro 60 giorni dal ricevimento esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei Beni Culturali e Ambientali. Il Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.»

Il testo coordinato vigente dell'art. 41-bis della legge regionale n. 56/1977 è il seguente:

«Art. 41-bis. (*Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente*) — 1. Nelle zone di recupero individuate ai sensi dell'art. 12, ovvero, per i comuni dotati di strumenti urbanistici, nelle zone di recupero individuate con deliberazione del Consiglio comunale, i comuni possono formare piani di recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Nella individuazione delle zone di recupero o successivamente con le stesse modalità di approvazione della deliberazione di cui al comma precedente, il comune definisce gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione del piano di recupero.



3. Il piano di recupero disciplina gli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree compresi nelle zone di recupero.

4. Il piano di recupero contiene:

1) la delimitazione del perimetro del territorio interessato;

2) la precisazione delle destinazioni d'uso degli immobili, aree ed edifici, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione esistenti e da realizzare secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale;

3) l'analisi dello stato di consistenza e di degrado degli immobili e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con l'indicazione degli interventi di recupero proposti;

4) la definizione progettuale degli interventi suddetti con la valutazione sommaria dei relativi costi;

5) la individuazione degli immobili da espropriare per la realizzazione di attrezzature pubbliche o comunque di opere di competenza comunale;

6) i tempi previsti per l'attuazione del piano, con l'indicazione delle relative priorità.

5. Gli elaborati del piano di recupero sono quelli stabiliti dall'art. 39 per il piano particolareggiato. In particolare nell'ambito degli insediamenti urbani e dei nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del 1° comma dell'art. 24:

le analisi debbono documentare i valori storico-ambientali, le condizioni igienico-sanitarie e la consistenza statica degli edifici e delle loro strutture;

il progetto deve documentare gli interventi edilizi previsti con indicazione delle tipologie edilizie e delle destinazioni d'uso con piante, profili e sezioni nella scala adeguata a definire le caratteristiche degli interventi e dimostrare la loro fattibilità.

6. Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed assume efficacia con la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione, della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il piano di recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle vigenti leggi in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi alla Regione.

7. Ove il piano di recupero non sia approvato entro 3 anni dalla deliberazione del Consiglio comunale di cui al 2° comma ovvero la deliberazione di approvazione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, la individuazione stessa decade ad ogni effetto.

8. Per gli immobili, aree ed edifici ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e non assoggettati al piano di recupero o per quelli per i quali siano trascorsi i termini di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione edilizia come stabilito dal terzo comma del precedente art. 13, alle lettere a), b), c), d), e), fatte salve le norme più restrittive relative a singoli immobili e complessi, stabilite dal Piano Regolatore Generale. Gli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia ammessi, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da più alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atti d'obbligo unilaterali, trascritti a cura del Comune e a spese dell'interessato, mediante i quali il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e degli artt. 51 e 52 della presente legge.

9. Gli interventi di cui al precedente comma sono consentiti anche su, immobili e complessi ricadenti, in zone di recupero per i quali è prescritta dal Piano Regolatore Generale la formazione del piano particolareggiato, nel solo caso in cui le norme di attuazione subordinano ogni intervento edilizio alla formazione del Piano particolareggiato stesso».

Nota all'art. 8:

Il testo coordinato vigente dell'art. 91-bis della legge regionale n. 56/1977 è riportato in nota all'art. 7.

Nota all'art. 9:

Il testo dell'art. 47 dello Statuto, della Regione Piemonte è il seguente:

«Art. 47. (*Promulgazione e pubblicazione della legge*) — 1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.».

09R0182

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 44.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria n. 22 del 27 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

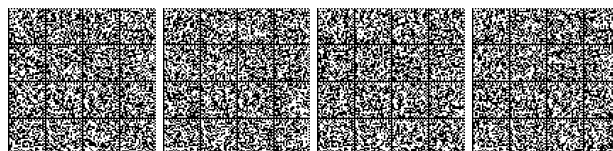
la seguente legge regionale:

Art. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008, e comunque non oltre il 30 aprile 2008, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2008, secondo gli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa.

2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria).



Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 21 dicembre 2007

BURLANDO

09R0225

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 45.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 22 del 27 dicembre 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Proroga dei termini

1. Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, in scadenza alla data del 31 dicembre 2007 è prorogato al 31 dicembre 2008.

2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 21 dicembre 2007

BURLANDO

09R0226

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 2008, n. 5.

Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2003 n. 5 «Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»».

(Pubblicato nel 2° suppl. ord. al *Bollettino ufficiale della Regione Lombardia* n. 50 dell'11 dicembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogata la lettera g).

2. All'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adatterà la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della direzione generale competente».

3. All'art. 16 del regolamento regionale n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 16, comma 3 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato e sostituito dal seguente:

«3. La direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:

a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;

b) conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.»;

b) l'art. 16, comma 4 è abrogato e sostituito dal seguente:

«4. È comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.».

4. L'art. 17 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato.

5. L'art. 23 del regolamento regionale n. 5 del 2003 è abrogato.

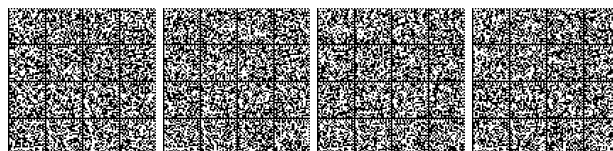
Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 6 dicembre 2008

FORMIGONI

Acquisito il parere della competente commissione consiliare nella seduta del 27 novembre 2008 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/8526 del 3 dicembre 2008



Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli articoli 1, 8 e 16 del regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5 «Attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»».

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 10 dicembre 2002, n. 30 disciplina:

- a) i requisiti e le procedure per il riconoscimento della qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche;
- b) i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- c) la presentazione delle comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
- d) i criteri per evitare le concomitanze tra le manifestazioni fieristiche;
- e) la redazione dei calendari fieristici;
- f) il riordino degli enti fieristici e l'elenco regionale degli enti e degli organizzatori fieristici;
- g) ...

Art. 8.

Procedure per l'attribuzione delle qualifiche alle manifestazioni fieristiche

1. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica internazionale, nazionale, regionale o locale alle manifestazioni fieristiche deve essere presentata, dal legale rappresentante del soggetto organizzatore, all'autorità competente di cui all'art. 4, commi 2 e 4, della legge regionale n. 30/2002 entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno precedente alla data di svolgimento della manifestazione per le qualifiche internazionali e nazionali, ed entro il 30 aprile per le qualifiche regionali e locali.

1-bis. Per le domande di attribuzione o conferma della qualifica internazionale, nazionale e regionale si adatterà la procedura telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata con decreto della direzione generale competente.

2. La qualifica, o la conferma della qualifica, di internazionale, nazionale e regionale è attribuita con decreto del dirigente regionale competente.

3. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica vale anche come comunicazione dello svolgimento della manifestazione fieristica, di cui e secondo le modalità stabilite dall'art. 14 oppure dall'art. 15.

4. La domanda per l'attribuzione o la conferma della qualifica deve essere corredata da:

- a) regolamento ufficiale della manifestazione, da allegarsi anche successivamente;
- b) citazione degli estremi di registrazione dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione regionale; per le manifestazioni di nuova istituzione tale documentazione deve essere prodotta integralmente;
- c) dichiarazione contenente i requisiti di cui agli articoli 2, 3, 5 e 7;
- d) dichiarazione attestante, nello svolgimento della manifestazione fieristica, l'applicazione di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
- e) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica del bilancio annuale da parte di una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della CONSOB o di equivalente organo di Paesi della Unione

europea o extracomunitari, relativamente alle manifestazioni nazionali e internazionali. Nel caso di organizzazioni di manifestazioni fieristiche che operano con forme giuridiche diverse dalle società di capitali deve essere prodotta una autocertificazione illustrante lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'organizzazione;

f) dichiarazione attestante l'esercizio dell'attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni relativamente alle manifestazioni internazionali e da almeno un anno per le manifestazioni nazionali.

5. Qualora il dirigente, in sede di istruttoria della documentazione allegata all'istanza, riscontri che la manifestazione non possiede i requisiti previsti agli articoli 2, 3, 5 e 7 per l'attribuzione o la conferma della qualifica richiesta, determina, con provvedimento motivato, e con le procedure previste dalla legge n. 241/1990, la qualificazione spettante ovvero trasmette gli atti al comune competente.

Art. 16.

Disciplina delle concomitanze tra manifestazioni

1. La direzione generale competente, al fine di valorizzare il patrimonio fieristico lombardo e armonizzarlo con le altre realtà fieristiche nazionali, promuove le opportune intese tra gli organizzatori di manifestazioni fieristiche lombarde al fine di evitare distorsioni del mercato, dannose al sistema fieristico ed ai suoi utenti per l'effetto di concomitanze tra manifestazioni fieristiche di uguale merceologia.

2. Si intende concomitante la manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale che, si svolga nell'ambito della Regione Lombardia in un periodo di tempo compreso tra i quindici giorni antecedenti e/o susseguenti ad altra manifestazione fieristica con qualifica internazionale, nazionale e regionale e merceologie uguali.

3. La direzione generale competente qualora non si realizzi accordo tra le parti alla manifestazione fieristica concomitante meno consolidata nel tempo non attribuisce alcuna qualifica, né inserisce la medesima nel calendario fieristico regionale se non ricorrono, in applicazione del principio di tutela della concorrenza, le seguenti condizioni:

- a) sussistenza effettiva dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 5 relativi alle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali;
- b) conformità della sede espositiva scelta dalla manifestazione concomitante meno consolidata nel tempo ai criteri di cui agli articoli 9, 10 e 11 relativi ai requisiti minimi dei quartieri fieristici internazionali, nazionali e regionali.

4. È comunque fatto salvo il diritto, per l'organizzatore della manifestazione concomitante, a svolgere ugualmente la propria fiera in qualsiasi periodo.

09R0211-BIS



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 14.

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti

1. Per gli impianti di distribuzione di carburanti, le cui autorizzazioni siano state confermate ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in assenza delle verifiche previste ai sensi del medesimo art. 10, comma 1, i Comuni verificano la compatibilità territoriale degli impianti sulla base delle fattispecie individuate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres. (Approvazione piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti), entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, a seguito della verifica di cui al comma 1, dispongono la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti risultati incompatibili fino all'eventuale adeguamento degli impianti stessi e comunque non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di sospensione. Decorso tale termine in assenza di adeguamento, i Comuni dichiarano la decadenza delle relative autorizzazioni e dispongono la chiusura e lo smantellamento degli impianti a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni.

3. In armonia con i principi di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

4. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove norme regionali di riordino del settore della distribuzione di carburanti non trovano applicazione le disposizioni in contrasto con l'art. 83-bis, commi 17 e 19, del decreto-legge n. 112/2008.

5. Ai fini di promuovere l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, di integrare l'offerta e di sviluppare la diffusione di prodotti a limitato impatto ambientale, l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dovrà prevedere, oltre all'erogazione di benzina e gasolio per autotrazione, anche quella di GPL per autotrazione e di gas metano, o, in alternativa, di almeno di uno dei due prodotti.

6. Nelle more dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di orari di apertura, di chiusura e di turnazione degli impianti di

distribuzione di carburanti, in applicazione dell'art. 83-bis, comma 20, del decreto-legge n. 112/2008, al comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'art. 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e successive modifiche, le parole «e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8» sono soppresse.

7. Nell'osservanza delle condizioni e dei limiti recati dalla normativa comunitaria, con successivo provvedimento sono individuate idonee modalità e risorse per le seguenti finalità e indirizzi di intervento:

a) sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, di cui alle previsioni dei commi 1 e 2, e per ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema, anche in abbinamento alle misure già previste per il settore quali il «Fondo nazionale indennizzi per la razionalizzazione della rete» di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003 (Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti);

b) valutazione, vista la situazione creatasi soprattutto nell'area in cui era venduto sino al 31 dicembre 2007 il carburante in esenzione di accisa, di un programma di contribuzione agli oneri sostenuti dai gestori di impianti di distribuzione di carburante per l'espletamento degli adempimenti di gestione del sistema regionale di contributo all'acquisto, da determinarsi secondo modalità da definire con successivo provvedimento, nell'ambito di quanto consentito dalla normativa europea.

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 47/1996

1. All'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 1, lettera a), del comma 1, le parole «utilizzati per rifornire veicoli, motoveicoli e mezzi nautici» sono sostituite dalle seguenti: «destinati all'esclusivo consumo personale, utilizzati per rifornire i mezzi. Per intestatari o cointestatari di mezzi si intendono, oltre ai proprietari, anche i soggetti indicati nella carta di circolazione quali locatari dei mezzi in leasing»;

b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«g) con il termine “gestore” l'esercente l'impianto di distribuzione di carburanti situato nel territorio regionale dotato di POS»;

c) dopo la lettera g-bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«g-ter) con il termine “sistema informatico” l'insieme delle procedure e degli archivi informatici per la gestione dei carburanti a prezzo ridotto.».

Art. 3.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 47/1996, le parole «salvo quanto disposto dai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 2».

Art. 4.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 47/1996

1. Il comma 6-quater dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996 è abrogato.



Art. 5.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. delega di funzioni alle Camere di Commercio

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni o revoche;

b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto, sia a prezzo pieno;

c) al rimborso ai gestori delle riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, ivi comprese le funzioni relative alla sospensione del rimborso o al recupero di somme indebitamente rimborsate, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale;

d) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative;

e) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufuite;

f) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione di cui al comma 3.

2. Gli identificativi e i contrassegni nautici sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le Camere di Commercio in cui sono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l'attuazione della presente legge.

5. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 47/1996

1. All'art. 9 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «comunicare alla propria Camera di Commercio» sono sostituite dalle seguenti: «produrre la stampa riepilogativa di cui all'allegato B), punto 4), e a trasmettere alla banca dati informatica»;

b) al comma 3-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Al POS sono inibite nuove operazioni fino all'avvenuta trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.»;

c) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. Ove non sia possibile effettuare la trasmissione telematica dei dati, il gestore è tenuto a far pervenire alla competente Camera di Commercio, entro il terzo giorno successivo alla mancata trasmissione, la stampa riepilogativa unitamente ai dati presenti nel registro dell'UTF, ai fini dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della Camera di Commercio medesima.»

Art. 7.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 10 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (rimborsi delle riduzioni di prezzo). — 1. Le Camere di Commercio rimborsano ai gestori le riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.

2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermo restando il disposto di cui all'art. 13, comma 5.

3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segretario generale in carica presso ciascuna Camera di Commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate in corso d'anno, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza.

5. In deroga all'art. 59-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non sono esauriti.

6. Le somme accreditate al funzionario delegato, e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio.»

Art. 8.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 11 della legge regionale n. 47/1996 è abrogato.

Art. 9.

Modifica all'art. 12-bis della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 2 dell'art. 12-bis della legge regionale n. 47/1996, le parole «di cui agli articoli 15 e 15-bis» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 47/1996

1. All'art. 13 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «e dall'Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambito delle rispettive competenze»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli organi dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione finanziaria, delle Amministrazioni comunali e dell'Autorità marittima segnalano alle Camere di Commercio competenti per territorio le violazioni alle prescrizioni della presente legge di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale e di controllo.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. A seguito delle segnalazioni di cui al comma 4 o di riscontrate anomalie, le Camere di Commercio sospendono il rimborso di cui all'art. 10 oppure procedono al recupero delle somme indebitamente rimborsate o usufuite.»



Art. 11.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 47/1996

1. All'art. 15 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «indebitamente percepite» sono sostituite dalle seguenti: «percepite indebitamente o in eccedenza rispetto a quelle spettanti in base alla presente legge»;

b) al comma 2 la parola «beneficiaria» è sostituita dalle seguenti: «percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge»;

c) al comma 2-bis le parole «da dieci a venti» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

d) al comma 2-bis la parola «fruita» è sostituita dalle seguenti: «percepita indebitamente o in eccedenza rispetto a quella spettante in base alla presente legge»;

e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. È soggetto alla restituzione delle riduzioni del prezzo indebitamente fruito, maggiorate degli interessi legali vigenti al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a dieci volte la riduzione di prezzo fruita, il beneficiario che destina al consumo non personale il carburante acquistato a prezzo ridotto.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996

1. All'art. 15-bis della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte le riduzioni di prezzo non effettivamente praticate il gestore che inserisce tramite POS dati relativi a consumi non effettivi di carburanti a prezzo ridotto.

4-ter. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate di cui al comma 4-bis, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte della Camera di Commercio competente per territorio, sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, anche mediante compensazione sui successivi rimborsi.»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 13.

Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 16 della legge regionale n. 47/1996 è abrogato.

Art. 14.

Modifica all'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 16-ter della legge regionale n. 47/1996, le parole «e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta», sono soppresse.

Art. 15.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996 le parole «almeno ogni sei mesi» sono sostituite dalla seguente: «annualmente».

Art. 16.

Modifica all'allegato B della legge regionale n. 47/1996

1. Alla lettera a) del numero 3 del punto 1) dell'allegato B) alla legge regionale n. 47/1996, le parole «la cittadinanza e» sono soppresse.

Art. 17.

Termini per le istanze di rimborso

1. Le Compagnie petrolifere e i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 8/2002, nei casi in cui non sussistano convenzioni di fornitura del prodotto con una Compagnia petrolifera, sono tenuti a inoltrare all'Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e precedenti.

Art. 18.

Applicazione

1. Gli articoli da 1 a 15, ad eccezione dell'art. 11, comma 1, lettere da a) a d), si applicano a decorrere dal 1° giugno 2009, ferma restando l'applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati anteriormente a tale data.

2. L'art. 11, comma 1, lettere da a) a d), entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione e si applica anche alle violazioni commesse anteriormente a tale data non ancora contestate o per le quali il procedimento sanzionatorio sia ancora pendente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2008

TONDO

09R0008



LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2008, n. 15.

Rendiconto generale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 2007.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2008)*

(Omissis)

DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 1.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 2007

1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione, da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni, da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e rimborso di crediti, da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	4.952.857.533,99
delle quali furono riscosse e versate	<u>3.292.480.600,64</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	1.660.376.933,35

2. Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	1.485.821.378,11
delle quali furono riscosse e versate	<u>1.087.605.349,11</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	398.216.029,00

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate	6.438.678.912,10
delle quali furono riscosse e versate	<u>4.380.085.949,75</u>
e rimasero da riscuotere e da versare	<u>2.058.592.962,35</u>

3. Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio

in	5.031.503.491,47
delle quali furono pagate	<u>4.132.617.434,89</u>
e rimasero da pagare	<u>898.886.056,58</u>

4. Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2007 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	1.486.439.832,74
delle quali furono pagate	<u>1.367.957.017,44</u>
e rimasero da pagare	118.482.815,30

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Spese accertate	6.517.943.324,21
delle quali furono pagate	<u>5.500.574.452,33</u>
e rimasero da pagare	<u>1.017.368.871,88</u>



5. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2007 rimane così stabilito:

a) Entrate

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione	4.204.320.907,34
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni	329.298.214,85
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	107.639.386,27
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e da rimborsi di crediti	26.624.407,18
Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie	<u>284.974.618,35</u>
Totale entrate effettive	4.952.857.533,99
Entrate per partite di giro	<u>1.485.821.378,11</u>
Totale entrata	<u><u>6.438.678.912,10</u></u>

b) Spese

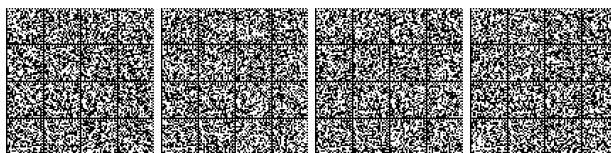
Spese correnti	3.729.324.598,93
Spese d'investimento	1.094.755.816,91
Spese per rimborso di mutui e prestiti	<u>207.423.075,63</u>
Totale spese effettive	5.031.503.491,47
Spese per partite di giro	<u>1.486.439.832,74</u>
Totale spesa	<u><u>6.517.943.324,21</u></u>

c) Riepilogo generale

Entrate	6.438.678.912,10
Spese	<u>6.517.943.324,21</u>
	-79.264.412,11
Avanzo finanziario al 31.12.2006 applicato al bilancio 2007	905.364.964,55
Somme trasferite dall'esercizio 2006	<u>990.569.653,01</u>
	1.895.934.617,56
	1.816.670.205,45
Trasferimenti all'anno 2008	<u>997.746.532,98</u>
Avanzo finanziario	<u><u>818.923.672,47</u></u>

d) Dimostrazione del risparmio pubblico

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e da quote di tributi erariali devolute alla Regione	4.204.320.907,34
Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi di bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alle Regioni	329.298.214,85
Entrate derivanti da rendite patrimoniali e da utili di enti o aziende regionali	<u>107.639.386,27</u>
Totale titoli I, II, e III	4.641.258.508,46
Spese correnti	<u>3.729.324.598,93</u>
Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese)	<u><u>911.933.909,53</u></u>



Art. 2.

Entrate e spese residue degli esercizi 2006 e precedenti

1. I residui attivi dell'esercizio 2006 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2007 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	<i>Entrate effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale entrate</i>
in	4.092.949.736,63	496.270.283,77	4.589.220.020,40
dei quali furono riscossi nell'esercizio 2007	1.848.565.441,83	444.872.279,49	2.293.437.721,32
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2007	2.244.384.294,80	51.398.004,28	2.295.782.299,08

2. I residui passivi dell'esercizio 2006 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2007 restano determinati, come dal conto consuntivo del bilancio,

	<i>Spese effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale spese</i>
in	2.267.917.482,90	439.627.076,43	2.707.544.559,33
dei quali furono pagati nell'esercizio 2007	911.249.023,98	272.322.383,21	1.183.571.407,19
e rimasero da pagare al 31 dicembre 2007	1.356.668.458,92	167.304.693,22	1.523.973.152,14

Art. 3.

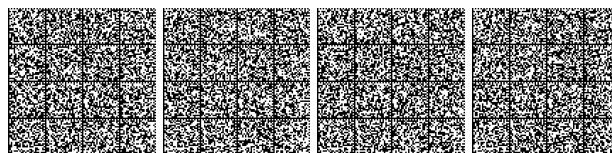
Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

	<i>Entrate effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale entrate</i>
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 1, commi 1 e 2)	1.660.376.933,35	398.216.029,00	2.058.592.962,35
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'esercizio 2006 e precedenti (art. 2, comma 1)	2.244.384.294,80	51.398.004,28	2.295.782.299,08
Residui attivi al 31 dicembre 2007	3.904.761.228,15	449.614.033,28	4.354.375.261,43

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:

	<i>Spese effettive</i>	<i>Partite di giro</i>	<i>Totale spese</i>
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 2007 (art. 1, commi 3 e 4)	898.886.056,58	118.482.815,30	1.017.368.871,88
Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio 2006 e precedenti (art. 2, comma 2)	1.356.668.458,92	167.304.693,22	1.523.973.152,14
Residui passivi al 31 dicembre 2007	2.255.554.515,50	285.787.508,52	2.541.342.024,02



Art. 4. *Situazione finanziaria*

1. E' accertato nella somma di euro 923.089.813,74 l'avanzo finanziario alla fine dell'esercizio 2007 come risulta dai seguenti dati:

a) Attività

Avanzo finanziario 2006 applicato al bilancio 2007	905.364.964,55
Somme trasferite dall'esercizio precedente	990.569.653,01
Entrate dell'esercizio finanziario 2007	6.438.678.912,10
Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2006 e precedenti: al 1° gennaio 2007	2.832.331.036,41
al 31 dicembre 2007	2.707.544.559,33
	<u>124.786.477,08</u>
	<u>8.459.400.006,74</u>

b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 2007	6.730.152.414,82
Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2006 e precedenti: al 1° gennaio 2007	4.608.216.408,74
al 31 dicembre 2007	4.589.220.020,40
	<u>18.996.388,34</u>
Trasferimenti all'anno 2008	999.370.480,45
Avanzo finanziario 2007 al 31 dicembre 2007	923.089.813,74
	<u>8.671.609.097,35</u>

Art. 5.

Sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Regione concernenti i prelevamenti dal Fondo di riserva del fondo spese impreviste (capitoli di spesa 9681 - spese correnti - e 9684 - spese di investimento):

- n. 175 /Pres dd. 07/06/2007 per euro 3.000.000,00;
- n. 216 /Pres dd. 18/07/2007 per euro 1.500.000,00;
- n. 421/Pres. dd. 20/12/2007 per euro 130.000,00.

Art. 6. *Gestione del patrimonio*

1. Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2007 una variazione complessiva di euro -271.641.978,49 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2007	al 31.12.2007	
Attività finanziarie	4.728.265.653,97	4.463.802.318,21	-264.463.335,76
Attività disponibili	1.281.107.718,33	1.269.432.834,12	-11.674.884,21
Attività non disponibili	243.972.889,96	248.469.131,44	4.496.241,48
Totale delle attività	<u>6.253.346.262,26</u>	<u>5.981.704.283,77</u>	<u>-271.641.978,49</u>

2. Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2007 una variazione di euro -265.112.193,01 determinata dalle seguenti variazioni:

	Consistenza		Differenza
	all'1.1.2007	al 31.12.2007	
Passività finanziarie	3.822.900.689,42	3.540.712.504,47	-282.188.184,95
Passività diverse	<u>2.358.705.369,52</u>	<u>2.375.781.361,46</u>	<u>17.075.991,94</u>
Totale delle passività	<u>6.181.606.058,94</u>	<u>5.916.493.865,93</u>	<u>-265.112.193,01</u>

3. La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2007 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni delle attività	-271.641.978,49
Variazioni delle passività	<u>-265.112.193,01</u>
Variazione patrimoniale	<u>-6.529.785,48</u>



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2008, n. 23.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 217 del 19 dicembre 2008)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Stato di previsione delle entrate*

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente legge (Tabella n. 1), è approvato in euro 27.214.589.820,39 in termini di competenza ed in euro 27.872.930.554,52 in termini di cassa.

Art. 2.*Disposizioni in materia di entrate*

1. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2009.

Art. 3.*Stato di previsione delle spese*

1. Lo stato di previsione delle spese della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente legge (Tabella n. 2), è approvato in euro 27.214.589.820,39 in termini di competenza ed in euro 27.745.666.808,31 in termini di cassa.

Art. 4.*Autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese*

1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 47 e 48 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

2. Per gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2009 e successive variazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata da autorizzazione all'indebitamento (spese d'investimento in conto capitale mezzi regionali), è autorizzata l'assunzione di impegni contabili, a norma di quanto disposto dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 40 del 2001, esclusivamente in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 3,

commi 18, 19 e 20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»).

3. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 3.

Art. 5.*Quadro generale riassuntivo del bilancio*

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2009, annesso alla presente legge.

Art. 6.*Spese di carattere obbligatorio*

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'Elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7.*Fondo di riserva del bilancio di cassa*

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2009 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 600.000.000,00.

Art. 8.*Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001 Programmi speciali d'area*

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco «B» allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale n. 30 del 1996, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto un apposito accantonamento nell'ambito dei fondi speciali di cui al Cap. 86500 «Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento» afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce specifica dell'elenco n. 5 e al Cap. 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» afferente alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, alla voce specifica dell'elenco n. 2, allegati alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.

3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di



base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite degli specifici accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 9.

Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001, al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione ed entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base della parte spesa, con riferimento ai rispettivi capitoli, appartenenti alla medesima classificazione economica, per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi comunitari, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

2. A tal fine è altresì autorizzata l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 10.

Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera d) e comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con mezzi propri della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, esclusivamente nel caso in cui siano approvate leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito specifico accantonamento nell'ambito dei fondi speciali e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 11.

Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera e) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera e) e del comma 3 della legge regionale n. 40 del 2001, al fine di consentire l'ottimizzazione nella gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione vincolata, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2009, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base per le unità previsionali di base di cui all'elenco «E» allegato alla presente legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione europea e da altri soggetti e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

Art. 12.

Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001

1. In attuazione dell'art. 31, comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio finanziario 2009, con proprio atto le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91046, 91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160, 91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 13.

Variazioni di bilancio a norma dell'art. 31, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 40 del 2001 - Cofinanziamento regionale

1. Al fine di consentire l'ottimizzazione della gestione degli interventi finanziati da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione europea e di altri soggetti e autorizzata l'istituzione e la dotazione di capitoli di spesa nell'ambito delle unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, ove sia necessario provvedere all'integrazione della quota regionale di cofinanziamento, esclusivamente nel caso in cui i fondi regionali necessari risultino accantonati nell'ambito dei fondi speciali.

Art. 14.

Autorizzazione di spesa per attività o interventi continuativi o ricorrenti

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2009 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base di spesa nell'allegato stato di previsione. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli come risulta dall'allegato documento di accompagnamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011, disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell'assegnazione delle risorse (articolo 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001).

Art. 15.

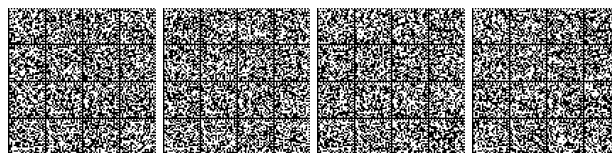
Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, ed a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di Euro 10,00 a norma di quanto disposto dall'art. 44 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 16.

Mutui e prestiti

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2009 entro i limiti di cui all'art. 34, comma 4 della legge regionale n. 40 del 2001 - di cui è data dimo-



zione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di Euro 640.000.000,00.

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 693.000.000,00 già autorizzati dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006, a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2008.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2009 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di euro 967.000.000,00 già autorizzati dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) come modificato dall'art. 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 13 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010, a norma dell'art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2008.

4. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 30 anni.

5. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.

6. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

7. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.

8. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui euro 200.524.481,10 a partire dall'esercizio finanziario 2010 e fino all'esercizio finanziario 2039.

9. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2010.

10. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente art. risultino meno onerose di quanto previsto al comma 8, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

11. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 17.

Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio precedente

1. È autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2009 dell'avanzo presunto d'amministrazione proveniente dall'esercizio finanziario 2008 per l'ammontare di euro 7.123.928.006,83.

Art. 18.

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. A norma dell'art. 35 della legge regionale n. 40 del 2001 la Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Allegato di cui all'art. 11, commi 6 e 8 della legge regionale n. 40 del 2001 e assegnazione delle risorse ai fini della gestione

1. Al bilancio è allegato un apposito documento che disaggrega per ogni unità previsionale di base i capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 6 della legge regionale n. 40 del 2001.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi individuati per gli interventi, i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese, è disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti responsabili di Direzione generale, secondo quanto indicato in ciascun capitolo dell'allegato di cui al comma 1, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma della legge regionale n. 40 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 2, le assegnazioni delle risorse ai dirigenti responsabili di Direzione generale, si intendono integrate e/o modificate sulla base sia dei provvedimenti di variazione di bilancio sia dei provvedimenti di attribuzione delle competenze adottati nel corso dell'esercizio.

Art. 20.

Bilancio pluriennale

1. A norma dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 40 del 2001 è approvato il bilancio pluriennale della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2009-2011 nel testo allegato alla presente legge.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 dicembre 2008

VASCO ERRANI

(Omissis).

09R0011



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55.

Disposizioni in materia di qualità della normazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 29 ottobre 2008)*IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***QUALITÀ DELLA NORMAZIONE****Art. 1.***Finalità della legge*

1. La presente legge, attuativa dell'art. 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell'attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.

2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell'art. 39 dello Statuto.

3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.

Art. 2.*Principi in materia di qualità della normazione*

1. La Regione Toscana persegue la qualità della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell'azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.

2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed in particolare a quelli di:

- a) programmazione normativa;
- b) snellezza delle procedure;
- c) semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme;
- d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- e) analisi preventiva e verifica successiva dell'impatto della normazione;
- f) contenimento degli oneri amministrativi.

Art. 3.*Programma di azione normativa*

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), contiene un'apposita sezione dedicata al programma di azione normativa, nel quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi

qualificanti dell'azione normativa regionale, volti sia al riordino che all'innovazione, secondo i principi della presente legge.

2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell'ordinamento regionale.

3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l'aggiornamento e l'attuazione del PRS.

Art. 4.*Strumenti di analisi preventiva degli effetti
degli atti normativi*

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica, mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, degli effetti di detti interventi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

2. L'analisi di fattibilità è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse.

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità.

Art. 5.*Strumenti di verifica successiva degli effetti
degli atti normativi*

1. La verifica dell'impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all'art. 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.

3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:

a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;

b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all'art. 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.



Art. 6.

Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari

1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualità normativa dei testi sottoposti all'esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 7.

Documentazione a corredo delle proposte di legge

1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria. La relazione tecnico-normativa indica l'eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese.

2. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:

- a) relazione sugli esiti dell'AIR;
- b) scheda di legittimità;
- c) scheda di fattibilità;
- d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

3. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.

4. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui al commi 1 e 2, sulla base delle intese di cui all'art. 20.

Art. 8.

Documentazione a corredo delle proposte di regolamento

1. Le proposte di regolamento sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali e della relazione tecnico-normativa, nonché, qualora il regolamento sia stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilità, della relazione sugli esiti delle medesime.

Art. 9.

Motivazione delle leggi e dei regolamenti

1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai «visto» e dai «considerato».

2. I «visto» indicano:

- a) il quadro giuridico di riferimento;
- b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto.

3. I «considerato» motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell'articolo senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell'eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).

4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.

5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei «visto» e dei «considerato» possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all'art. 20.

Art. 10.

Coordinamento finale e formale delle leggi

1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.

Art. 11.

Tutela delle norme statutarie sulla qualità della formazione

1. La violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme statutarie in materia di qualità della normazione può essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia di cui all'art. 57 dello Statuto, ai sensi e con le modalità della legge regionale che disciplina tale organo.

Art. 12.

Testi unici

1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformità alle disposizioni dell'art. 44 dello Statuto.

2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.

Art. 13.

Manutenzione della normativa

1. Il Consiglio e la Giunta, nell'esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell'ordinamento normativo regionale. In particolare per quanto attiene a:

- a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
- b) l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
- c) l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie o nazionali;
- d) l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale.

2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.

Art. 14.

Comunicazione degli atti normativi

1. La Regione, ferme restando le disposizioni sulla pubblicazione degli atti sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, favorisce la più ampia conoscenza dei propri atti normativi attraverso la comunicazione, anche in via telematica, dei loro contenuti essenziali e di ogni altro elemento informativo utile.



Art. 15.

Rapporto sulla normazione

1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l'elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.

2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.

3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.

4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all'elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.

Art. 16.

Strutture di supporto

1. Il Consiglio e la Giunta individuano le strutture tecniche per il presidio della qualità della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l'elaborazione del rapporto sulla legislazione, assicurandone la congrua dotazione organica, l'elevata qualificazione ed il costante aggiornamento professionale.

2. Le strutture tecniche di cui al comma 1 assicurano l'assistenza ai titolari del potere di iniziativa legislativa per la formulazione delle proposte di legge e per la predisposizione della documentazione di accompagnamento.

Capo II

ELEMENTI FORMALI DELLE FONTI NORMATIVE

Art. 17.

Formula di promulgazione delle leggi

1. La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(testo della legge).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.».

Art. 18.

Formule di emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di «regolamento».

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

«LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(testo del regolamento).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.».

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

«IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

E M A N A

il seguente regolamento:

(testo del regolamento).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.».

Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.

Art. 19.

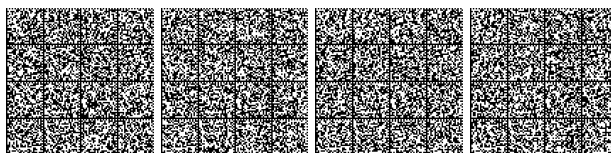
Numerazione delle leggi e dei regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un'unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da «/R».

3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.

4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all'entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l'ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell'Ufficio di presidenza.



Capo III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 20.

Strumenti attuativi

1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o più atti adottati d'intesa, definiscono regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa.

Art. 21.

Disposizioni transitorie

1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2008

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 14 ottobre 2008.

(Omissis)

09R0143

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55.

Disposizioni in materia di qualità della normazione. (Pubblicata sul *Bollettino ufficiale* n. 34 del 29 ottobre 2008, parte prima).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 43 del 10 dicembre 2008)

Si comunica che, per *mero errore materiale* è stata omessa la numerazione del quarto comma dell'art. 18 della legge regionale in oggetto, si procede qui di seguito alla ripubblicazione corretta dell'intero articolo:

«Art. 18. (*Formule di emanazione dei regolamenti*) — 1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di "regolamento".

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

4. Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.».

09R0328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
22 ottobre 2008, n. 54/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 34 del 29 ottobre 2008*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati fra l'altro:

a) le modalità di funzionamento del Comitato di cui all'art. 2;

b) gli indicatori e gli standard dei requisiti e il procedimento per l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni dei consumatori



e degli utenti nell'elenco regionale di cui all'art. 4, e le procedure per l'aggiornamento dell'elenco;

c) le modalità e i termini per la presentazione delle iniziative e delle domande di contributo di cui all'art. 6, commi 1 e 2;

d) le modalità e i termini di monitoraggio e rendiconto ai sensi dell'art. 6, comma 7;

e) le modalità di concessione dei finanziamenti e contributi di cui all'art. 6, nonché le modalità di revoca degli stessi ai sensi dell'art. 8;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 7, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione, del Comitato regionale consumatori utenti e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con raccomandazioni della 3ª Commissione consiliare espresso nella seduta dell'8 ottobre 2008;

Dato atto dell'accoglimento delle raccomandazioni della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2008, n. 815, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale n. 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

Art. 1.

Sede

1. Il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), di seguito denominato «Comitato», ha sede a Firenze presso la Presidenza della Giunta regionale toscana.

Art. 2.

Organi

1. Sono organi del Comitato il Presidente e il vice-presidente.

Art. 3.

Il Presidente

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza del Comitato, ne convoca e presiede le riunioni;

b) determina l'ordine del giorno delle riunioni;

c) sottoscrive gli atti adottati dal Comitato e li invia ai competenti organi della Giunta regionale;

d) cura la redazione del rapporto annuale sull'attività del Comitato.

Art. 4.

Il vicepresidente

1. Il vicepresidente svolge le seguenti funzioni:

a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento;

b) può essere delegato dal Presidente allo svolgimento di talune determinate funzioni.

Art. 5.

Convocazioni

1. Il Presidente convoca il Comitato:

a) almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;

b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti, inviata alla segreteria del Comitato, con gli argomenti di cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno e le relative motivazioni.

2. Le convocazioni, recanti l'ordine del giorno, devono essere inviate almeno dieci giorni prima della seduta. Per motivi di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

3. Per particolari esigenze possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato portatori di interessi nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 6.

Svolgimento delle riunioni

1. Le riunioni sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

2. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono discussi nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo diversa decisione del Comitato; gli argomenti non discussi vengono iscritti automaticamente all'ordine del giorno della riunione successiva, salvo diversa decisione del Comitato.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive, nonché le proposte di modifica o integrazione dell'ordine del giorno, sono discusse e decise all'inizio della riunione del Comitato.

4. È facoltà dei membri far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

5. Il verbale delle riunioni, redatto da un componente della segreteria del Comitato sotto la supervisione del Presidente, è sottoposto all'approvazione del Comitato all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e viene archiviato in formato elettronico non modificabile nonché in formato cartaceo.

6. Contestualmente alla convocazione della riunione successiva viene inviata la bozza del verbale della riunione precedente.

Art. 7.

Atti del Comitato

1. Il Comitato esprime:

a) pareri ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9/2008;

b) proposte per i compiti assegnati dall'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), e) della legge regionale n. 9/2008;

c) decisioni su attività svolte direttamente dal Comitato.

2. Le decisioni sono riportate nel verbale, in calce all'argomento trattato.



Art. 8.

Votazioni

1. Tutti gli atti sono assunti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto presenti alla riunione.

2. Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.

3. Per gli atti che riguardano un componente o un'associazione del Comitato, su richiesta della maggioranza dei presenti alla seduta, o su proposta del Presidente, si procede a votazione a scrutinio segreto. La votazione a scrutinio segreto deve risultare dal verbale.

Art. 9.

Gruppi di lavoro e tavoli di confronto

1. Il Comitato può istituire al suo interno gruppi di lavoro per esaminare e redigere la documentazione preliminare all'adozione dei propri atti. La relativa decisione deve prevedere la composizione del gruppo di lavoro, l'oggetto, eventuali portatori di interesse da coinvolgere e la durata massima dell'attività. Il gruppo di lavoro, al termine del proprio operato, predispone un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Comitato per la sua valutazione.

2. Il Comitato con propria decisione può programmare tavoli di confronto su specifiche tematiche con i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), della legge regionale e con altri portatori di interesse.

Art. 10.

Segreteria del Comitato

1. Le funzioni di supporto organizzativo al Comitato sono svolte dalla competente struttura organizzativa della Giunta regionale.

2. La struttura organizzativa provvede a:

a) predisporre e inviare le convocazioni;

b) redigere i verbali;

c) fornire idoneo supporto amministrativo ai gruppi di lavoro ed ai tavoli di confronto;

d) fornire la documentazione e svolgere l'attività necessaria alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

e) trasmettere gli atti ai relativi destinatari;

f) adempiere per quanto di propria competenza alle decisioni del Comitato;

g) coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11.

Rimborso spese

1. Il rimborso delle spese sostenute è corrisposto esclusivamente ai membri presenti alle riunioni del Comitato.

2. I membri aventi diritto devono compilare, sottoscrivere e consegnare alla segreteria un apposito modulo secondo modalità e termini stabiliti con decreto dirigenziale, allegandovi idonea documentazione delle spese sostenute.

*Capo II*REQUISITI E PROCEDIMENTO PER L'ISCRIZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E
DEGLI UTENTI NELL'ELENCO REGIONALE

Art. 12.

*Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Indicatori e standard*

1. Possono iscriversi nell'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale n. 9/2008 le associazioni regionali senza fini di lucro, costituite da almeno tre anni, il cui statuto preveda come scopo la tutela dei consumatori e degli utenti.

2. Le associazioni, di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti:

a) effettiva rappresentanza sociale;

b) strutturazione regionale e decentrata nel territorio;

c) svolgimento di un'attività continuativa sul territorio regionale.

3. L'effettiva rappresentanza sociale è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti in Toscana evidenziato da un proprio elenco regionale;

b) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati in Toscana ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo.

4. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio è comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) presenza di almeno quattro sportelli, di cui uno quale sede regionale, dislocati in almeno tre province diverse della Toscana, dove per «sportello» si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. È coordinato da un responsabile nominato dall'associazione e può avere, oltre alla sede principale, più sedi operative, denominate punti di assistenza, nell'ambito della stessa provincia (o comuni contigui);

b) apertura al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a sei ore, di almeno tre dei quattro sportelli o sedi provinciali e di ogni punto di assistenza correlato.

5. Lo svolgimento dell'attività continuativa sul territorio regionale è comprovato dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:

a) statuto regionale o, in mancanza, statuto nazionale adottato in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

b) documentazione attestante l'apertura di tre sportelli o sedi in tre diverse province della Toscana in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione;

c) elenco annuale degli iscritti sul territorio regionale;

d) documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale;

e) bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi preposti.



Art. 13.

Iscrizione delle associazioni nell'elenco regionale

1. Le associazioni interessate all'iscrizione nell'elenco devono redigere apposita istanza. L'istanza è presentata dal 2 gennaio al 1° marzo di ogni anno alla struttura organizzativa della Giunta regionale competente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti. Tale struttura è designata quale unità organizzativa interna responsabile del procedimento.

2. La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata nelle forme consentite dalla vigente normativa sull'autocertificazione e sulla semplificazione amministrativa, fatta salva la possibilità per la competente struttura della Giunta regionale di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è determinato in novanta giorni dalla data di presentazione delle istanze.

4. Le associazioni già iscritte nell'elenco regionale devono presentare entro il 30 giugno di ogni anno:

a) copia del bilancio consuntivo o rendiconto dell'anno precedente sottoscritto dal legale rappresentante e regolarmente approvato dagli organi preposti;

b) dichiarazione concernente il numero degli iscritti, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente ed articolato per provincia.

5. La competente struttura organizzativa della Giunta regionale effettua la verifica delle dichiarazioni e dei bilanci ricevuti entro sessanta giorni, con le modalità istruttorie determinate con decreto dirigenziale, anche ai fini dell'aggiornamento dell'elenco.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4, lettere a) e b), è equiparata alla perdita dei requisiti.

7. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 o della documentazione di cui al comma 4, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

Art. 14.

Aggiornamento annuale dell'elenco

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale procede all'aggiornamento dell'elenco con decreto dirigenziale pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

*Capo III*GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Art. 15.

Richiesta dei contributi

1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente, le associazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.

2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:

a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall'art. 12, comma 4, lettera a);

b) formazione e informazione ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 9/2008.

3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l'iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.

4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l'associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l'assegnazione dei contributi.

5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 16.

Modalità per l'assegnazione delle risorse

1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008 le risorse sono assegnate prioritariamente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) iniziative di assistenza al cittadino:

1) per ogni sede operativa dello sportello come definita all'art. 12, comma 4, lettera a): punti 0,5;

2) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra associazioni: punti 1;

3) per ogni sportello o sede operativa presso sportelli informativi pubblici: punti 1;

4) per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b): punti 0,5;

5) gestione pratiche interna allo sportello: punti 2;

6) attività di sportello supportata con sistemi tecnologici innovativi: punti 0,5;

7) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti 2;

8) accessibilità per soggetti disabili: punti 0,5;

9) gratuità delle prestazioni, per ognuna delle seguenti tipologie: informazione e modulistica, compilazione modulistica: punti 2;

10) sede dello sportello in territorio montano: punti 1;

b) iniziative di formazione e informazione:

1) attivazione e continuità di una iniziativa, quale, in particolare, corsi di formazione che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole prioritariamente nelle scuole, convegni, seminari aperti al pubblico e campagne informative almeno di livello provinciale: punti 2;

2) gratuità del corso per i discenti: punti 3.

3. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra le associazioni iscritte nell'elenco regionale.

Art. 17.

Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi

1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l'istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.



2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all'art. 5 della legge regionale n. 9/2008, definisce:

a) le risorse riservate e l'elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 9/2008;

b) l'elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008;

c) l'elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della legge regionale n. 9/2008;

d) l'elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera c), della legge regionale n. 9/2008;

e) l'ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008.

3. Lo schema della convenzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008. Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.

4. L'atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all'art. 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.

5. I contributi di cui all'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008 possono essere erogati interamente con l'atto d'impegno, qualora l'ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell'art. 20, comma 2, risulti regolare.

Art. 18.

Modalità e termini del rendiconto

1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione.

2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l'attività di rendicontazione. La proroga può essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.

3. Decorso i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.

4. Il rendiconto è composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicità del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.

5. La modulistica relativa alle modalità di compilazione del rendiconto è approvata con decreto dirigenziale.

6. Sono fatte salve le modalità di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina è contenuta nei relativi impegni di spesa.

7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.

Art. 19.

Monitoraggio regionale

1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna delle iniziative finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:

a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;

b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.

2. Per le risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.

3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall'art. 11 della legge regionale n. 9/2008.

Art. 20.

Verifiche

1. Sulle attività finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008, la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull'attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.

2. Sui contributi erogati ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera d), della legge regionale n. 9/2008, la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.

3. L'attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.

Art. 21.

Verifica in corso di svolgimento

1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008, effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l'effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.

2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/2008, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3. Per l'attività di assistenza viene effettuata una verifica di tipo puntuale sugli sportelli finanziati, anche attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello e riscontrare il possesso degli altri elementi dichiarati.

4. Gli sportelli finanziati sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell'attività.



5. Gli sportelli non finanziati direttamente, ma pubblicizzati dagli strumenti di comunicazione e informazione della Regione Toscana sono soggetti ad un controllo a campione di tipo telefonico allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.

7. Per l'attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell'iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.

8. Qualora, durante la verifica dell'attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all'associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 22.

Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio

1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale, come previsto dall'art. 19 della delibera di Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 1058 (Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

2. L'avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dal termine ultimo per la presentazione del rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio, comprensivo della eventuale proroga, con l'invio di una comunicazione ai soggetti interessati.

3. La comunicazione contiene l'indicazione dell'oggetto della verifica, il dettaglio dei documenti e delle situazioni da controllare, l'indicazione degli incaricati del controllo e del responsabile del procedimento.

4. Le modalità di verifica consistono in:

a) un controllo formale delle spese sostenute e della loro pertinenza all'attività svolta, nonché della corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;

b) un sopralluogo presso la sede in cui sono depositati gli originali della documentazione, da realizzarsi in presenza del personale dell'associazione, in cui vengono vidimati, a cura degli incaricati della verifica, gli originali dei giustificativi di spesa e sono riscontrate le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati relative agli indicatori di risultato.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all'associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'art. 24 del presente regolamento.

Art. 23.

Rilevazione delle attività di controllo

1. Tutte le verifiche effettuate in sede di controllo sono registrate in una apposita banca dati e, ove previsto, trasmesse entro i termini previsti alla competente struttura della Giunta regionale.

Capo IV

NON AMMISSIONE AI CONTRIBUTI E REVOCA DEI FINANZIAMENTI

Art. 24.

Non ammissione ai contributi e revoca dei finanziamenti

1. Le iniziative delle associazioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere b) e c), della legge regionale n. 9/2008 non sono ammesse a contributo in caso di presentazione del programma delle iniziative oltre il termine previsto dal presente regolamento.

2. Le iniziative delle associazioni non sono altresì ammesse al contributo nei seguenti casi:

a) presentazione dell'ultimo rendiconto o degli elementi rilevanti per il monitoraggio oltre i termini previsti nella convenzione;

b) mancato riscontro, durante le verifiche, di tutti gli elementi dichiarati ai fini della valutazione di cui all'art. 16 del presente regolamento;

c) revoca totale del contributo.

3. I contributi assegnati sono revocati totalmente e le somme liquidate sono recuperate nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di tutte le iniziative finanziate;

b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste nel piano;

c) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto;

d) irregolarità gravi nella gestione della spesa.

4. I contributi assegnati sono revocati in parte nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione di parte delle iniziative finanziate; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare del contributo non speso;

b) non pertinenza delle spese rendicontate riscontrate durante le verifiche; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari all'ammontare delle spese non pertinenti;

c) mancata registrazione e conservazione degli elementi rilevanti ai fini del monitoraggio; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;

d) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attività di assistenza; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 5 per cento del contributo assegnato pro quota/sportello per la realizzazione dell'iniziativa per ogni sportello irregolare;

e) mancato riscontro, durante le verifiche, degli elementi dichiarati per l'attività di formazione e informazione; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa;

f) destinazione dei finanziamenti per attività diverse da quelle previste nel documento di attuazione, ma rilevanti ai fini dell'attuazione del piano; in tal caso il finanziamento è revocato in misura pari al 20 per cento del contributo assegnato per la realizzazione dell'iniziativa.

5. Le non ammissioni e le revoche sono cumulabili e vengono disposte previa comunicazione al responsabile dell'associazione. Il responsabile dell'associazione, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

6. In caso di revoca dei finanziamenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), si applica l'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 9/2008.



Capo V

UTILIZZO DELLA MODALITÀ INFORMATICA E TELEMATICA

Art. 25.

Utilizzo della modalità informatica e telematica

1. Le convocazioni, la presentazione delle istanze, della documentazione e dei programmi, disciplinati dai Capi I, II e III del presente regolamento, avvengono prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità informatica e telematica.

Capo VI

CLAUSOLA VALUTATIVA

Art. 26.

Clausola valutativa

1. La relazione di cui all'art. 11 della legge regionale n. 9/2008 è presentata al Consiglio regionale da parte della competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2008

Il vicepresidente: GELLI

(Omissis)

09R0142

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 18.

Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 130 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi degli artt. 23, comma 6, 25, comma 1 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14), individua le strutture ricettive all'aria aperta e le loro caratteristiche, stabilisce i diversi livelli di classificazione ed

i relativi segni distintivi nonché i corrispondenti requisiti minimi funzionali e strutturali.

2. Il presente regolamento stabilisce, altresì, gli indirizzi per assicurare livelli minimi di uniformità sul territorio regionale nella disciplina dei procedimenti finalizzati alla classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta ed al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle relative attività, anche ai fini della semplificazione amministrativa.

Art. 2.

Strutture ricettive all'aria aperta e relative caratteristiche

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta, di seguito denominate strutture:

- a) i campeggi;
- b) i villaggi turistici;
- c) le aree attrezzate per la sosta temporanea.

2. I campeggi sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali tende ed altre unità abitative mobili, trasportabili dai medesimi per via ordinaria ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. I villaggi turistici sono i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 13/2007, attrezzati prevalentemente, in riferimento alla superficie della struttura, per la sosta e il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed, in minor misura, purché non eccedente il 40 per cento della superficie della struttura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4. Le aree attrezzate per la sosta temporanea, di seguito denominate aree di sosta, sono le aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.

Art. 3.

Istituzione e gestione delle aree di sosta

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante, i comuni, singoli o associati, promuovono la realizzazione di aree di sosta in zone di interesse ambientale e paesaggistico e nelle vicinanze dei principali assi viari, tenendo conto, in particolare, della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali e di strutture ricreative e culturali.

2. I comuni provvedono alla gestione delle aree di sosta direttamente ovvero possono affidare la stessa ad altri soggetti nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

3. I soggetti gestori delle aree di sosta comunicano gli arrivi e le presenze alla provincia competente per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.



Art. 4.

Aree destinate a servizi generali

1. Nelle aree destinate ai servizi generali dei campeggi e dei villaggi turistici, è consentita la realizzazione di strutture per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) servizio di ricezione e uffici annessi;
- b) servizi di bar, di tavola calda e di ristorante;
- c) market, sala giochi e deposito;
- d) servizi igienici;
- e) impianti per la produzione e l'erogazione di fonti di energia rinnovabili.

2. La realizzazione di strutture nelle aree destinate ai servizi generali di cui al comma 1, è effettuata in base ai seguenti parametri:

- a) indice di edificabilità non superiore a 0,02 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie totale fino a 10 ettari;
- b) indice di edificabilità non superiore a 0,01 metri quadrati per ciascun metro quadrato della superficie totale dell'area, per ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente la superficie di 10 ettari, nelle strutture ricettive che abbiano una superficie superiore ai 10 ettari;
- c) altezza massima di 3,5 metri dal piano naturale di campagna alla gronda.

3. I parametri di cui al comma 2 non si applicano nel caso di realizzazione di fabbricati destinati ad impianti tecnici, di manufatti igienico-sanitari obbligatori ai sensi della normativa vigente in materia nonché per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Equipaggi e piazzole

1. L'equipaggio è un gruppo costituito da un numero massimo di quattro persone, che utilizzano e soggiornano in una singola piazzola.

2. I campeggi e i villaggi turistici possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro, per un numero di ospiti non superiore a 250.

3. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

4. La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per le utenze idrica, elettrica e fognaria.

5. La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

6. Qualora in una piazzola minima soggiorni un equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due, è consentita la condivisione della stessa da parte di un ulteriore equipaggio costituito da un numero di ospiti non superiore a due.

7. Le piazzole, numerate ed individuate con apposito contrassegno, sono delimitate con paletti, siepi ed alberi, escluse comunque recinzioni in muratura.

8. Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola stessa e di piattaforme provvisorie e di

facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

9. È vietata la suddivisione delle piazzole, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 6, nonché l'affitto delle stesse per un periodo indeterminato.

Art. 6.

Unità abitative mobili ed installazioni

1. I campeggi ed i villaggi turistici dispongono delle seguenti unità abitative mobili e installazioni:

a) bungalows realizzati con sistemi di fabbricazione leggera e costituiti da superficie interna utile compresa tra 20 e 40 metri quadri. L'installazione dei bungalows è soggetta a dichiarazione di inizio attività (DIA), nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti;

b) tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili, ovvero manufatti non permanentemente infissi al suolo, che mantengono i sistemi di rotazione in funzione, ed hanno gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;

c) preingressi dei mezzi mobili di pernottamento, costituiti da installazioni quali verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno delle persone. Tali installazioni, realizzate con materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, possono coprire una superficie di terreno non superiore a 18 metri quadri e non possono avere un'altezza massima superiore a 20 centimetri rispetto a quella del mezzo a cui sono annessi. Nei preingressi è consentita l'installazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, di un eventuale punto cottura. È in ogni caso vietata l'installazione di servizi igienici;

d) cucinotti, costituiti da installazioni di materiale leggero e removibile, di superficie massima di 8 metri quadrati e di altezza non superiore ai 220 centimetri, allestiti per l'installazione e l'utilizzo di un punto cottura. Eventuali collegamenti alle reti tecnologiche sono effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

2. È facoltà del titolare o del gestore della struttura consentire o meno le installazioni di cui al comma 1, lettere e) e d) da parte degli ospiti, garantendo il decoro e l'omogeneità delle stesse.

3. Le unità abitative e le installazioni di cui al presente articolo sono realizzate ad una distanza di almeno un metro dal limite perimetrale della piazzola assegnata.

4. Le strutture di cui alle lettere b), c) e d) non sono soggette a permessi di costruzione, DIA o altro titolo abilitativo edilizio.

Art. 7.

Rimessaggio e custodia veicoli

1. I campeggi ed i villaggi turistici possono riservare un'area non superiore al 30 per cento della loro estensione totale al rimessaggio dei propri mezzi e veicoli, compresi quelli per la nautica da diporto, messi a disposizione dei clienti.

2. Durante il periodo di chiusura le strutture di cui al comma 1 possono tenere in custodia i mezzi di pernottamento di proprietà dei clienti ed i relativi accessori all'interno di specifiche aree la cui superficie non può essere superiore al 30 per cento della superficie delle strutture stesse.



Art. 8.

Accesso di animali domestici

1. L'accesso nelle strutture di animali domestici al seguito della clientela può esser consentito dal titolare o dal gestore nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento d'igiene del comune ove è ubicata la struttura, della normativa vigente in materia e delle seguenti prescrizioni:

a) esibizione da parte dei proprietari degli animali di apposito certificato sanitario redatto dal servizio veterinario della competente azienda unità sanitaria locale;

b) previsione di specifiche prescrizioni nel regolamento interno della struttura sulla corretta custodia degli animali, al fine di prevenire molestie e danni a persone e cose.

Art. 9.

Requisiti minimi strutturali e funzionali dei campeggi e dei villaggi turistici

1. I campeggi e i villaggi turistici, ai fini dell'attribuzione della classificazione, posseggono i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con idonei sistemi a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

b) superficie dell'area per i servizi generali non superiore al 20 per cento della superficie complessiva della struttura;

c) ove non disciplinato dagli strumenti urbanistici vigenti, una quota minima del 30 per cento della superficie complessiva della struttura riservata a verde sportivo e naturalistico. Nella suddetta quota minima la parte riservata a verde sportivo non può in ogni caso superare il limite del 20 per cento;

d) superficie minima da destinare ad aree alberate o ombreggiate, pari al 10 per cento per i campeggi ed al 25 per cento per i villaggi turistici, rispetto alla superficie totale della struttura;

e) percentuale minima di piazzole attrezzate rispetto al numero di piazzole presenti nella struttura compresa tra il 10 ed il 15 per cento per i campeggi e tra il 20 ed il 25 per cento per i villaggi turistici;

f) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;

g) parcheggio con numero di posti auto almeno pari al 50 per cento delle piazzole. Il posto auto può essere ubicato affianco alle piazzole, all'interno della struttura in zone riservate, o all'esterno della struttura stessa;

h) presenza continua garantita, del responsabile della struttura o di un suo delegato e servizio di ricevimento ed accettazione garantito di giorno, per almeno 8 ore nei campeggi e per almeno 12 ore nei villaggi turistici, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24;

i) impianto telefonico per uso comune a disposizione degli ospiti 24 ore su 24, o, in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile, un impianto telefonico ogni 500 ospiti. In caso di comprovata impossibilità all'istallazione del telefono e di non copertura di rete mobile, impianto di collegamento radio; per i campeggi ed i villaggi turistici

classificati a tre o quattro stelle, presenza di una postazione internet o di un servizio per la connessione WI-FI;

l) pulizia delle aree comuni e dei servizi generali almeno una volta al giorno nei campeggi ed almeno due volte al giorno nei villaggi turistici, nonché dei servizi igienici almeno due volte al giorno;

m) planimetria generale esposta all'interno del locale di ricevimento del complesso ricettivo e regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, che contenga gli aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;

n) servizio di spaccio e di bar;

o) servizi ricreativi e per lo svago nel numero indicato all'allegato A2, punto 2.08, nonché, per i soli villaggi turistici, presenza di almeno due impianti sportivi;

p) illuminazione, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico, dei varchi e di tutti i percorsi d'accesso, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori, che consenta l'utilizzo notturno in sicurezza;

q) gruppo elettrogeno in grado di assicurare, l'energia necessaria alla illuminazione degli spazi comuni ed il funzionamento dei servizi essenziali, nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva, in caso di mancanza di energia elettrica;

r) cassette di pronto soccorso in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente, nonché, per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, predisposizione di un locale attrezzato per il primo soccorso da espletarsi da personale formato presso centri accreditati e da un medico reperibile che garantisca a chiamata la sua presenza in tempi brevi;

s) punto telefonico ben evidenziato provvisto delle indicazioni per chiamate di pronto intervento, assistenza sanitaria, antincendio, sicurezza;

t) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce assicurata per il 25 per cento da fonti di energia rinnovabili;

u) erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce e di riscaldamento, durante il periodo invernale, in almeno il 50 per cento delle unità abitative e nei locali destinati ai servizi comuni, per le sole strutture che esercitano con autorizzazione annuale;

v) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 80 litri al giorno, di cui almeno 60 litri di acqua potabile ed apposita certificazione della locale azienda sanitaria locale sulla potabilità dell'acqua eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti;

z) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande ed adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti utilizzano sistemi idonei al risparmio idrico;

aa) fontanelle con acqua potabile facilmente accessibili in numero non inferiore ad una ogni cinquanta piazzole;

bb) distribuzione dei servizi igienici comuni all'interno della struttura nel numero minimo di cui all'allegato A2, punto 2.03, ad una distanza massima non superiore a 150 metri dalle piazzole o unità abitative a cui sono destinati e realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti, da collocare eventualmente anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I



servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni;

cc) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;

dd) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;

ee) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici; vicino ad essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi;

ff) presenza di almeno due servizi igienici completi di WC, doccia e lavabo, riservati agli ospiti diversamente abili con dimensioni e caratteristiche conformi alla normativa vigente in materia;

gg) superficie minima di 0,80 mq dei locali adibiti a servizio doccia ed a servizio igienico per le strutture già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per i nuovi complessi o in caso ristrutturazioni radicali, superficie minima dei locali suddetti di 1,20 mq. In ogni caso, ciascun locale è dotato di porta chiudibile dall'interno e pavimentazione realizzata in materiale antiscivolo;

hh) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;

ii) raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno attraverso modalità conformi alla normativa vigente in materia di igiene ed idonee allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti;

ll) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli dotati di appositi serbatoi è costituito da una apposita area ogni 100 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

2. L'adeguamento al requisito di cui alla lettera t) è effettuato entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Requisiti minimi funzionali e strutturali delle aree di sosta

1. Le aree di sosta, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, sono dotate dei seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali, di cui agli allegati A1 ed A2:

a) superficie dell'area su cui insiste la struttura non inferiore a 1.000 metri quadrati;

b) superficie ombreggiata, attraverso la previsione di siepi ed alberature, non inferiore al 20 per cento dell'intera superficie;

c) recinzione con sistemi di protezione idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

d) viabilità interna e di accesso ai veicoli con relativo rimorchio, realizzata attraverso l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un agevole transito degli stessi, ad evitare sollevamento di polveri ed a favorire il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in considerazione del peso dei veicoli e dei relativi rimorchi nonché viabilità pedonale interna che assicuri il

comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori anche ad anziani ed a persone diversamente abili;

e) adeguata segnaletica della struttura sia interna, tramite regolamentazione dell'ingresso e dell'uscita dei veicoli e dei pedoni in condizioni di sicurezza, sia esterna, attraverso apposita insegna ed adeguata segnaletica orizzontale;

f) sistema di illuminazione dei varchi, degli accessi carrabili e dei percorsi pedonali, attraverso l'utilizzo di fonti di illuminazione a basso consumo energetico per consentirne la fruibilità notturna in sicurezza;

g) raccolta di rifiuti garantita all'interno delle strutture, tramite appositi contenitori conformi alle prescrizioni della normativa vigente in materia di igiene ed idonei allo svolgimento della raccolta differenziata dei rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti, nonché la pulizia degli appositi contenitori, è assicurata almeno una volta al giorno;

h) dimensione minima di 32 metri quadrati delle piazzole destinate al soggiorno dei turisti;

i) pozzetto di scarico autopulente ed erogatore di acqua potabile;

l) esposizione in modo visibile ed in chiara evidenza, di un sintetico regolamento che contenga gli aspetti di carattere organizzativo;

m) servizio di accettazione, di giorno garantito per almeno 8 ore, nonché servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, effettuati anche mediante mezzi telematici;

n) pulizia delle aree comuni almeno una volta al giorno;

p) esposizione e/o messa a disposizione degli ospiti, della toponomastica del comune ove è ubicata la struttura, contenente informazioni turistiche aggiornate e redatta in più lingue, nonché indicazione di numeri utili per il pronto intervento;

q) presenza di almeno due servizi igienici, di cui uno per ospiti diversamente abili in conformità alla normativa vigente in materia;

r) cassetta di pronto soccorso contenente il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente;

s) punto di allaccio alla rete elettrica a disposizione degli ospiti.

Art. 11.

Classificazione delle strutture

1. La classificazione delle strutture è effettuata dalla provincia competente per territorio e costituisce condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 26 della legge regionale n. 13/2007.

2. La provincia, sulla base dei requisiti minimi funzionali e strutturali di cui agli artt. 9 e 10, classifica:

a) i campeggi con un numero di stelle da 1 a 4;

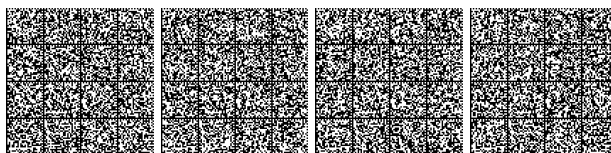
b) i villaggi turistici con un numero di stelle da 2 a 4;

c) le aree attrezzate per la sosta temporanea in una categoria unica.

3. La provincia procede al declassamento d'ufficio della struttura o, in caso di categoria unica, all'annullamento della classificazione, qualora accerti il venir meno dei requisiti minimi richiesti.

4. La provincia, su istanza del titolare o del gestore della struttura, può procedere all'attribuzione di una classificazione superiore, previo accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti minimi previsti per l'attribuzione della relativa classificazione.

5. La provincia comunica al comune ogni eventuale variazione della classificazione anche ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio.



Art. 12.

Procedura per la classificazione

1. Il titolare o il gestore della struttura presenta alla provincia competente per territorio, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla stessa, domanda per l'attribuzione della classificazione, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per il livello di classificazione richiesto.

2. La provincia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'attribuzione della classificazione.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

4. La provincia, entro trenta giorni dall'attribuzione della classificazione, comunica la stessa all'interessato e al comune in cui è situata la struttura nonché le eventuali variazioni.

Art. 13.

Autorizzazione all'esercizio delle attività

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente, ove costituito e contiene:

- a) la denominazione della struttura;
- b) l'indirizzo della struttura;
- c) i dati del titolare dell'azienda e del suo rappresentante legale;
- d) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;
- e) l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di apertura della struttura;
- f) la dichiarazione di voler offrire servizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- g) l'indicazione del livello di classificazione attribuita.

2. Alla domanda di cui al comma 1, sono altresì allegati i seguenti documenti:

a) la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti l'assenza delle cause ostative di cui agli artt. 11, 12 e 92 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche nonché il possesso, ove necessario, degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

b) l'atto di assenso del titolare della struttura, qualora diverso dal gestore;

c) la planimetria generale con l'individuazione dell'ubicazione della struttura;

d) la planimetria con l'individuazione delle piazzole, di tutti gli edifici, dei parcheggi e dei servizi accessori;

e) il regolamento interno;

f) pareri e/o nulla osta richiesti dalla normativa vigente in materia di igiene, salute, sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

3. L'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, rilasciato dal comune competente ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 13/2007, contiene:

- a) la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- b) le generalità del soggetto titolare o gestore della struttura;
- c) l'indicazione della capacità ricettiva della struttura, del periodo di apertura, nonché dei servizi accessori offerti;
- d) gli estremi identificativi del titolo abilitativo edilizio alla realizzazione della struttura;
- e) l'indicazione della classificazione attribuita;
- f) l'indicazione del periodo di apertura, stagionale o annuale;
- g) l'eventuale abilitazione ad effettuare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande indicato nella relativa domanda di cui al comma 1, lettera f).

4. Il Comune decide sulla domanda di autorizzazione all'esercizio nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1. Decorso tale termine il silenzio dell'amministrazione comunale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

5. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali ed il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, lettera a).

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede a:

- a) comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione, almeno 30 giorni prima del verificarsi di dette variazioni;
- b) comunicare preventivamente al comune i periodi di apertura e chiusura straordinaria in concomitanza di eventi particolari, almeno 90 giorni prima del verificarsi degli eventi stessi. Il comune rilascia apposita autorizzazione nei quarantacinque giorni successivi alla data di ricezione della suddetta comunicazione. In occasione di particolari eventi non prevedibili è possibile effettuare la comunicazione anche il giorno stesso della chiusura;
- c) stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e dei mezzi ospitati.

Art. 14.

Denominazione

1. La denominazione di ciascuna struttura non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio provinciale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella dichiarata, né che crei incertezza sulla natura e sulla classificazione della struttura.

3. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa. Oltre alla denominazione della struttura, è necessaria l'indicazione della tipologia della struttura ricettiva, quale campeggio, villaggio turistico, area di sosta temporanea.



Art. 15.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, presenta alla provincia competente per territorio, domanda per la variazione della classificazione posseduta.

2. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, provvede alla nuova classificazione, dandone comunicazione al comune competente e all'interessato.

3. Nelle more della nuova classificazione le strutture mantengono la classificazione precedentemente attribuita.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora sulla base dei requisiti previsti dallo stesso, il titolare o il gestore delle strutture già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ritenga che la struttura stessa mantenga la classificazione già attribuita, lo dichiara alla provincia competente per territorio mediante autocertificazione in merito al possesso dei relativi requisiti. La provincia, entro novanta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, verifica le dichiarazioni rese, conferma la classificazione precedentemente attribuita e la comunica al comune competente e all'interessato.

5. Qualora la struttura non possieda i requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dal presente regolamento per l'attribuzione del livello minimo di classificazione, il titolare o il gestore lo comunica alla provincia competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La provincia, ove sussistano le condizioni per proseguire l'attività, sentito il comune competente, attribuisce provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. Il mancato adeguamento della struttura entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di attribuzione della classificazione provvisoria, comporta l'impossibilità di proseguire l'attività.

Art. 16.

Abrogazioni

1. Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 59 della legge regionale n. 13/2007 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) le disposizioni contenute nella legge regionale n. 3 maggio 1985, n. 59 (Disciplina dei complessi ricettivi campeggistici) relative alla materia turistica, la cui disciplina è contenuta nel regolamento stesso; restano invece ferme le disposizioni di cui agli artt. 10 e 27, comma 1, in quanto attinenti alla materia urbanistica;

b) il regolamento regionale 27 settembre 1993, n. 2 (Caratteristiche tecniche dei villaggi turistici e dei campeggi e requisiti per la loro classificazione in attuazione dell'art. 7 della legge regionale n. 3 maggio 1985, n. 59 «Disciplina dei complessi ricettivi campeggiatici»);

c) la legge regionale n. 13 dicembre 1996, n. 54 (Regolamentazione del turismo itinerante con istituzione delle aree attrezzate di sosta per veicoli autosufficienti).

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento Regione Lazio.

Roma, 24 ottobre 2008

MARRAZZO

(Omissis).

09R0179

REGOLAMENTO REGIONALE 24 ottobre 2008, n. 19.

Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 130 del Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 7 novembre 2008)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

Il seguente regolamento:

TITOLO I

AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento autorizzato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 32, comma 4, 37 commi 1 e 2, 39, comma 3 e 56 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) disciplina le attività delle agenzie di viaggi e turismo, l'apertura delle filiali, i soggetti responsabili delle agenzie di viaggi e turismo, criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle agenzie sicure nonché le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni e degli altri enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale.

Art. 2.

Attività delle agenzie di viaggi e turismo

1. Le agenzie di viaggi svolgono, congiuntamente o disgiuntamente, le seguenti attività:

a) la produzione e l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, marittima ed aerea, per singole persone o gruppi, anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e);

b) l'intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di titoli di trasporto, soggiorni, viaggi e crociere prodotti ed organizzati dalle imprese di cui alla lettera a), anche con sistemi totalmente o parzialmente informatici, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, lettera e).

2. Le agenzie di viaggi e turismo autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera b), svolgono, altresì, ai sensi della Convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e all'esecuzione di contratti di viaggio, quali:

a) la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita dei biglietti anche per mezzo di terminali elettronici, per conto delle imprese nazionali od estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altro tipo di trasporto;



b) l'organizzazione e la realizzazione di gite ed escursioni, individuali o collettive, visite guidate di città, con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato ai sensi della normativa vigente;

c) l'informazione, l'accoglienza, il trasferimento e l'accompagnamento dei propri clienti, da e per i porti, aeroporti, stazioni di partenza o di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) la prenotazione dei servizi degli alberghi e delle altre strutture ricettive, dei servizi di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

e) i servizi di intermediazione e offerta al pubblico delle attività di cui al comma 1, realizzati anche mediante reti e strumenti informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di vendita a distanza e di e-commerce, indicando, sul proprio sito, gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 5 e della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1, della l. r. 13/2007.

Art. 3.

Ulteriori attività delle agenzie di viaggi e turismo

1. Le agenzie di viaggi e turismo, autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), possono svolgere, purché in possesso delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, le seguenti ulteriori attività:

a) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

b) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

c) il noleggio di autovetture o altri mezzi di trasporto;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici e di assegni circolari o di ogni altro titolo di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze assicurative infortuni, di assistenza sanitaria, per furto o danni al bagaglio;

f) l'attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche, oltre alla distribuzione e alla vendita di guide, carte topografiche, videocassette, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere, manifestazioni ed eventi sportivi;

h) l'organizzazione di convegni e congressi;

i) la vendita di abbonamenti alle Pay TV;

1) la vendita di servizi collegati all'attività della società Lotto-matica S.p.a., tra cui emissione e vendita di biglietti ferroviari a breve percorrenza, bolli auto, ricarica cellulari;

m) la vendita di articoli da viaggio, quali mezzi di pagamento elettronici, materiali per la fotografia, valigeria, accessori per la vacanza.

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenire con i propri clienti la dislocazione, all'interno di locali diversi da quelli autorizzati per l'esercizio della attività, di terminali remoti per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tali prestazioni sono consentite esclusivamente nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti.

3. Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 2 è subordinato a preventiva comunicazione alla provincia competente.

Art. 4.

Redazione dei programmi di viaggio

1. I programmi concernenti viaggi e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, organizzati o prodotti da agenzie di viaggi e turismo, sia per l'Italia che per l'estero, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 206/2005.

2. Il riferimento ai programmi di cui al comma 1 è citato nei documenti di viaggio quando previsti. Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento nella promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. A tal fine il programma è posto a disposizione dei consumatori.

Capo II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 5.

Domanda per l'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all'esercizio delle attività

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo e all'esercizio delle relative attività, di cui all'art. 35 della legge regionale n. 13/2007, il titolare dell'agenzia, o il legale rappresentante della società, presenta domanda di autorizzazione alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia. La domanda, in particolare, indica:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, che comunque non può far riferimento alla denominazione di comuni, isole o regioni italiane e, in subordine, ulteriori denominazioni, che non siano uguali o simili ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tali da ingenerare confusione;

b) le generalità e la cittadinanza del titolare, se persona fisica, o, per le società, la denominazione, la ragione sociale nonché il legale rappresentante;

c) l'indicazione del codice fiscale o della partita I.V.A.;

d) le attività che si intendono svolgere tra quelle indicate all'art. 2 nonché le ulteriori attività di cui all'art. 3;

e) l'ubicazione dei locali;

f) per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e di autolinee, il titolo attestante la disponibilità di locali separati da quelli in cui, nella struttura stessa, si svolgono altre attività; a tal riguardo si considerano locali indipendenti uffici, box, ambienti di ogni genere, anche se utilizzati per diverse attività turistiche, purché fisicamente delimitati ed idonei ad essere inequivocabilmente identificabili con insegne e accessi separati all'interno della struttura portuale o della stazione;

g) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, se diversa dal titolare o dal legale rappresentante.

2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) la copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;



b) il certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di società, anche agli amministratori della stessa, o relativa autocertificazione ove consentita dalla normativa vigente;

c) il certificato del Tribunale attestante che nei confronti del titolare della ditta individuale ovvero degli amministratori, in caso di società, non pendono procedure fallimentari o concorsuali, ovvero autocertificazione sostitutiva, ove consentita dalla normativa vigente.

Art. 6.

Istruttoria ed adempimenti ulteriori

1. La Provincia, entro centoventi giorni dal suo ricevimento, accerta la regolarità della domanda, verifica la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata ed, accertato presso il Ministero competente in materia, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, comunica il risultato dell'istruttoria al richiedente.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il silenzio dell'amministrazione provinciale equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, trasmette alla provincia:

a) copia del versamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 13/2007 nell'ammontare previsto dalla normativa vigente;

b) copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 13/2007;

c) atto di proprietà, contratto di locazione, comodato d'uso, regolarmente registrati, ovvero titolo concessorio per l'utilizzo dei locali in aree demaniali o pubbliche, oltre a relazione tecnico-illustrativa sottoscritta da professionista competente, iscritto al relativo Albo, che certifichi l'agibilità dei locali, ivi inclusi quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera f), e la destinazione degli stessi ad uffici o ad attività commerciale; tali locali potranno essere indifferentemente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, lettere a) o b), anche se svolte cumulativamente dalla stessa agenzia di viaggi;

d) copia del versamento del deposito cauzionale o della polizza fideiussoria di cui all'art. 33, comma 2, della legge regionale n. 13/2007;

e) le complete generalità della persona, iscritta nell'elenco regionale di cui all'art. 13 che assume la direzione tecnica dell'agenzia, salvo che questa sia assunta dallo stesso interessato;

f) certificazione o attestazione, rilasciata dalla Naming Authority Italiana o da altro ente competente alla registrazione di nomi a dominio, di registrazione a favore del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 1, della legge regionale n. 13/2007, del nome a dominio del sito internet che si intende utilizzare ai fini della vendita on-line dei servizi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2.

4. Trascorso il termine fissato dal comma 3 senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti richiesti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti. In via eccezionale, sulla base di comprovate motivazioni, la provincia può concedere, per una sola volta, una proroga di ulteriori sessanta giorni per detti adempimenti.

Art. 7.

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo

1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggi e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni o in altro Stato dell'Unione europea, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla provincia nel cui territorio sono ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale. La comunicazione, in particolare, indica:

a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;

b) l'ubicazione, e la documentazione di cui all'art. 6, comma 2, lettera c);

c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società è indicata l'esatta denominazione e la ragione sociale nonché il legale rappresentante della medesima;

d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale;

e) gli estremi del deposito cauzionale già versato alla provincia in cui ha sede l'agenzia principale, qualora sia previsto dalla normativa della stessa Regione.

2. Le sedi secondarie o le filiali di agenzie di viaggi e turismo, anche quelle aventi l'agenzia principale in altre Regioni o in altro Stato dell'Unione europea, non sono soggette al pagamento della tassa di concessione regionale.

3. La modifica di uno degli elementi di cui al comma 1 è comunicata alla provincia entro sessanta giorni dal suo verificarsi.

Art. 8.

Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo

1. Il titolare di un'agenzia di viaggi e turismo, o il legale rappresentante della società, che intenda procedere alla chiusura temporanea di una o più sedi dell'agenzia stessa per un periodo superiore a sette giorni, ne informa la provincia competente, indicandone i motivi, il periodo e la durata. Tale informazione è, altresì, fornita ai clienti mediante comunicazione esposta nei locali dell'agenzia almeno trenta giorni prima del termine di decorrenza dell'inizio del periodo di chiusura.

2. Il termine di chiusura non può superare i tre mesi nel corso dell'anno. È ammessa una sola proroga per non più di tre mesi, per comprovate ragioni, da concedersi con provvedimento della provincia.

Capo III

RESPONSABILITÀ TECNICA

Art. 9.

Soggetti responsabili dell'agenzia di viaggi e turismo e requisiti professionali

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggi e turismo principale è affidata alla persona fisica titolare dell'autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o al legale rappresentante in caso di società, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, ovvero per i cittadini membri dell'Unione europea, che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania) ed iscritti nell'elenco di cui all'art. 12.



2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non prestino, con carattere di continuità ed esclusività, la propria attività nell'agenzia di viaggi e turismo o non posseggano i requisiti di cui all'art. 10, la responsabilità di direzione tecnica è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'art. 12.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 curano la gestione tecnica dell'agenzia, con carattere di esclusività e continuità in una sola agenzia principale. In caso di inosservanza del suddetto obbligo, la provincia provvede alla sospensione dell'esercizio della professione fino ad un massimo di sei mesi e, nell'ipotesi di recidiva, alla cancellazione dall'elenco di cui all'art. 12.

4. In caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1 ovvero nel caso di cessazione o sospensione dell'attività del direttore tecnico o di sospensione di questo per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi in un anno, il titolare dell'agenzia ne dà immediata comunicazione alla provincia competente e provvede contestualmente alla designazione di altra persona iscritta nell'elenco di cui all'art. 12.

Art. 10.

Requisiti per la partecipazione all'esame di idoneità

1. Possono partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea; a tal fine sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai sensi della normativa vigente;
- c) possesso del diploma di scuola media superiore, legalmente rilasciato o di equivalente diploma conseguito all'estero o riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore risulta da apposita certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) conoscenza di due lingue straniere sulle quali l'interessato intende sostenere l'esame tra quelle maggiormente diffuse, di cui almeno una lingua dei paesi appartenenti all'Unione europea.

Art. 11.

Esame di idoneità

1. La provincia indice, almeno una volta ogni due anni, la sessione d'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio delle attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggi e turismo, che consiste in:

- a) una prova scritta nelle seguenti materie:
 - 1) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, elementi di contabilità obbligatoria, bilancio e contabilità gestionale;
 - 2) principi di legislazione turistica;
 - 3) una lingua straniera scelta tra quelle indicate nel bando;
- b) una prova orale nelle seguenti materie:
 - 1) legislazione turistica;
 - 2) geografia;
 - 3) tecnica turistica, amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo, tecniche di promozione e commercializzazione;
 - 4) almeno due lingue straniere, compresa quella oggetto della prova scritta.

2. L'esame di idoneità è effettuato da un'apposita commissione d'esame nominata dalla provincia di cui fanno parte almeno:

- a) un dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo;
- b) due docenti o esperti rispettivamente nelle materie di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. La commissione esaminatrice è integrata da docenti o esperti nelle lingue straniere in relazione alle richieste di esame.

Art. 12.

Elenchi dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

1. Presso ciascuna provincia è tenuto ed aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo in cui sono iscritti coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo, previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'art. 11.

2. Negli elenchi di cui al comma 1, sono, altresì, iscritti su domanda:

- a) coloro che in altre regioni abbiano superato l'esame equivalente a quello previsto dall'articolo 11;
- b) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso del titolo di idoneità equiparato, in base ai principi di reciprocità, a quello previsto dal presente regolamento;
- c) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che chiedono il riconoscimento di cui al decreto legislativo n. 206/2007 alla provincia individuata quale autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

Art. 13.

Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le province comunicano alla Regione i dati, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ai fini della pubblicazione dell'elenco regionale dei Direttori Tecnici delle agenzie di viaggi e turismo, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio (BURL), ivi comprese le annotazioni relative agli eventuali provvedimenti assunti per ciascun iscritto, ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4.

TITOLO II

AGENZIE SICURE

Capo I

ELENCO REGIONALE DELLE AGENZIE SICURE

Art. 14.

Agenzie sicure

1. Le agenzie di viaggi e turismo, operanti nella Regione Lazio, già iscritte negli elenchi di cui all'art. 32, comma 2 della legge regionale n. 13/2007 e che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e il rispetto del «turismo etico», nell'ambito dell'attività di vendita diretta al pubblico, possono richiedere, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale n. 13/2007, l'iscrizione all'elenco regionale delle agenzie sicure, di seguito denominato elenco regionale.



Art. 15.

Elementi di qualificazione

1. Le agenzie di viaggi e turismo, che intendono richiedere l'iscrizione all'elenco regionale, forniscono, nello svolgimento delle proprie attività, precise garanzie rispetto ai seguenti elementi di qualificazione:

- a) livello organizzativo;
- b) affidabilità verso il cliente;
- c) eticità dell'offerta;

2. Per misurare ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono individuati i seguenti indicatori:

a) per il livello organizzativo:

- 1) indice di specializzazione territoriale;
- 2) allargamento dell'orario di accessibilità;
- 3) allargamento delle giornate di accessibilità;
- 4) servizio on-line;
- 5) facilità di accedere alle offerte last-minute;
- 6) servizio di appuntamento;
- 7) colloqui con esperti o visitatori delle mete selezionate per personalizzare il viaggio;

- 8) disponibilità di servizi accessori connessi;
- 9) personalizzazione della proposta;
- 10) qualità dei servizi offerti.

b) per l'affidabilità verso il cliente:

- 1) accettazione dei più diffusi sistemi di pagamento;
- 2) offerta dei servizi sostitutivi nella realizzazione del prodotto offerto;
- 3) soddisfazione del cliente;
- 4) informazioni complete e prezzi chiari;
- 5) esperienza;

6) disponibilità di informazioni e assistenza durante il soggiorno;

- 7) personale riconoscibile;
- 8) competenza linguistica;

9) iscrizione ad una associazione di categoria che adotti un codice deontologico;

10) iscrizione ad una associazione di categoria che abbia sottoscritto protocolli od intese per la costituzione di commissioni arbitrali o conciliative con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale n. 13/2007.

c) per l'eticità dell'offerta:

- 1) azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;
- 2) adesione ad un codice etico;
- 3) sensibilizzazione del cliente.

3. Sono qualificate agenzie sicure ed iscritte nell'elenco regionale le agenzie di viaggi e turismo che, sulla base degli indicatori previsti dal presente articolo, raggiungano almeno il cinquantuno per cento del punteggio massimo assegnabile, secondo i criteri revisti dall'Allegato B «Criteri di valutazione delle domande».

Art. 16.

Domanda di iscrizione all'elenco regionale

1. Il titolare dell'agenzia di viaggi e turismo, o il legale rappresentante della società, interessata all'iscrizione nell'elenco regionale, presenta alla Direzione regionale competente in materia di turismo apposita domanda redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato A «Modulistica per la presentazione delle domande».

2. La domanda contiene l'impegno del sottoscrittore a:

a) consegnare all'amministrazione regionale tutta la documentazione necessaria a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese;

b) confermare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la permanenza delle condizioni dichiarate nel questionario allegato alla domanda di iscrizione.

Art. 17.

Istruttoria delle domande

1. Al fine di valutare le domande di iscrizione all'elenco regionale presso la Direzione Regionale competente in materia di turismo è costituita un'apposita commissione composta da:

a) il direttore della direzione regionale competente, in qualità di presidente, o da un suo delegato;

b) un funzionario della struttura regionale competente in materia di agenzie di viaggi e turismo;

c) un rappresentante della provincia di volta in volta territorialmente competente;

d) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Nella prima riunione la Commissione stabilisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. La Commissione, in particolare, provvede a:

a) valutare gli elementi di qualificazione di cui all'art. 15 in base ai criteri di valutazione di cui all'Allegato B «Criteri di valutazione delle domande»;

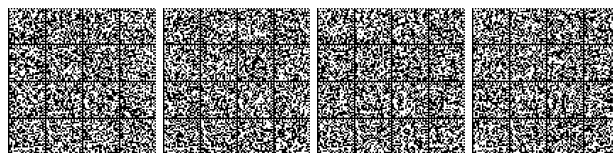
b) disporre le verifiche sui singoli elementi di qualificazione di cui all'art. 15, anche mediante sopralluoghi effettuati dal funzionario regionale membro della commissione presso l'agenzia di viaggi e turismo interessata;

c) esaminare i reclami pervenuti da parte dei clienti delle agenzie di viaggi e turismo iscritte nell'elenco regionale;

d) verificare la sussistenza degli elementi di qualificazione di cui all'art. 15 e, in caso di cessazione degli stessi, proporre l'esclusione dall'elenco regionale.

4. Conclusa l'istruttoria, la Commissione redige un elenco delle agenzie di viaggi e turismo che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco regionale, con il relativo punteggio.

5. La struttura regionale competente, sulla base dell'elenco di cui al comma 3, provvede all'iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo ritenute idonee nell'elenco regionale delle agenzie sicure di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 13/2007 e ad annotare a qualificazione di agenzia sicura anche nell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo, di cui all'art. 32, comma 3 della legge regionale n. 13/2007.



Art. 18.

Azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo

1. Le agenzie di viaggi e turismo possono partecipare ad azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, in favore del paese nel quale è diretto il turista oppure di altro paese prescelto dalle agenzie stesse, sostenendo uno o più progetti di solidarietà realizzati da una Organizzazione non Governativa, con sede nel Lazio, individuata direttamente dalle agenzie stesse. Per Organizzazione non Governativa si intende un'organizzazione riconosciuta idonea dal Ministero degli affari esteri a realizzare progetti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

2. Il titolare o, in caso di società, il legale rappresentante dell'agenzia di viaggi e turismo disponibile ad aderire ad un'azione di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo, comunica all'amministrazione regionale, utilizzando la modulistica di cui all'Allegato C «Modulistica per la comunicazione dei dati delle azioni di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo»:

- a) l'adesione ad un'azione di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;
- b) gli estremi identificativi della organizzazione non governativa prescelta per l'azione di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo;
- c) la descrizione del progetto o dei progetti cui destinare il sostegno finanziario;
- d) l'entità del finanziamento.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 2 comporta il venir meno dell'azione di solidarietà e di cooperazione allo sviluppo.

Art. 19.

Adesione ad un codice etico

1. La Regione Lazio definisce un codice etico cui possono aderire le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi nell'elenco regionale.

2. L'adesione al codice etico comporta l'obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, utilizzando la modulistica di cui all'allegato D «Codice etico delle agenzie sicure nel Lazio», la dichiarazione che l'agenzia di viaggi e turismo, per i viaggi e i soggiorni che organizza direttamente:

- a) utilizza imprese che offrono servizi o prodotti non nocivi alla salute ed alla sicurezza delle persone coinvolte;
- b) si impegna a privilegiare alloggi, ristoranti, strutture, mezzi di trasporto, compatibili con l'ambiente, in relazione alla capacità di carico turistico, resistenza ecologica ed economica del luogo visitato;
- c) ha rapporti con imprese che non impiegano i bambini di età inferiore ai 14 anni e che garantiscono un salario minimo riconosciuto che non configuri una situazione di sfruttamento del lavoro minorile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. La mancata esposizione della dichiarazione di cui al comma 2, comporta il venir meno dell'adesione al codice etico.

Art. 20.

Sensibilizzazione del cliente

1. Le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi nell'elenco regionale possono adottare azioni di sensibilizzazione del cliente per renderlo informato sulle caratteristiche sociali, religiose e culturali dei paesi meta del viaggio, al fine di promuovere la pratica di viaggi di turismo responsabile, nel rispetto dell'ambiente e delle culture. La sensibilizzazione del cliente avviene facendo sottoscrivere allo stesso

una nota informativa per il turista, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato E «Modulistica informativa per il turista», contenente:

- a) la segnalazione della presenza di un'offerta sessuale minorile e l'indicazione della relativa normativa di riferimento;
- b) i rischi sanitari relativi ai paesi oggetto del viaggio nonché quelli relativi ad ogni altro aspetto che possa influenzare il soggiorno.

2. La nota informativa è composta da due parti, la prima, contenente i dati del turista, che, una volta sottoscritta, è trattenuta dall'agenzia di viaggi e turismo, la seconda, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), che viene consegnata al cliente.

3. La mancata sottoscrizione della nota informativa, comporta il venir meno dell'azione di sensibilizzazione del cliente.

Art. 21.

Scheda di rilevazione della Customer Satisfaction

1. Le agenzie di viaggi e turismo che intendono iscriversi all'elenco regionale possono consegnare ai propri clienti, in fase di prenotazione, un'apposita scheda di rilevazione della Customer Satisfaction, redatta utilizzando la modulistica di cui all'Allegato F «Scheda customer satisfaction».

2. I clienti delle agenzie di viaggi e turismo possono inviare la scheda di cui al comma 1, debitamente compilata, alla direzione regionale competente in materia di turismo, che raccoglie le schede pervenute, ne valuta il contenuto e le sottopone all'analisi della Commissione di cui all'art. 17, che può disporre le verifiche di competenza.

3. La mancata consegna al cliente da parte dell'agenzia di viaggi e turismo della scheda di cui al comma 1 comporta il venir meno dell'adesione al punto 15 del questionario di cui all'Allegato A.

TITOLO III

ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI SENZA SCOPO DI
LUCRO OPERANTI A LIVELLO NAZIONALE

Capo I

ELENCO REGIONALE

Art. 22.

Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 39 della legge regionale n. 13/2007, le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali trasmettono alla struttura regionale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello statuto;

c) se in possesso di personalità giuridica, l'attestazione di iscrizione nel registro prefettizio delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto);

d) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1 della legge regionale n. 13/2007.

2. La Regione, verificata la completezza e l'idoneità della documentazione trasmessa, provvede all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.



3. Le associazioni iscritte nell'elenco trasmettono annualmente alla struttura regionale competente in materia di turismo la seguente documentazione:

- a) una copia del bilancio annuale;
- b) la documentazione comprovante, per ogni anno, l'avvenuto pagamento della polizza assicurativa di cui all'art. 33, comma 1, della legge regionale n. 13/2007;
- c) l'elenco degli associati;
- d) il programma annuale delle singole iniziative previste.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

Capo I

TURISMO SCOLASTICO

Art. 23.

Organizzazione di viaggi di istruzione

1. Le scuole e gli istituti di istruzione, che intendano svolgere, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, viaggi di istruzione di durata superiore ad un giorno si avvalgono di agenzie di viaggio e turismo autorizzate ai sensi del presente regolamento, secondo quanto stabilito dagli Uffici scolastici Regionali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Capo II

ABROGAZIONI

Art. 24.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 59 della legge regionale n. 13/2007 e successive modifiche, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo:

a) la legge regionale n. 27 gennaio 2000, n. 10 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo e di altri organismi operanti in materia);

b) il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10;

c) la legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Modifiche all'art. 26 della legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo e di altri organismi operanti in materia»);

d) l'art. 55 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004), relativo a modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti normativi originari.

09R0180

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-020) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5* SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

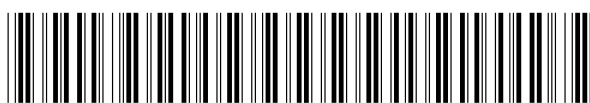
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 5 2 3 *

€ 3,00

